SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

215ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1969

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 11607

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 11608

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11607

Annunzio di ritiro 11607

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 11607

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 11607

Presentazione di relazione 11607

Discussione:

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » **(738)**; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » **(8)**, d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » **(56)**, d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » **(240)**, d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » **(700)**, d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori:

DI PRISCO . . . . . *Pag.* 11623

FERMARIELLO 11631

TORELLI 11608

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R T O R A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: De Leoni per giorni 4 e Tolloy per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MASSOBRIO, BIAGGI, BOSSO, PERRI e VERONESI. — « Modifica dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, circa il rilascio del nulla osta alle cooperative edilizie per la stipula dei patti di vendita degli alloggi » (971).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto » (954);

Deputato ALESI. — « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari » (955), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Acquisto del terreno e costruzione della nuova sede delle scuole italiane in Addis Abeba » (948), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il senatore Pennacchio ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza » (924).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Belotti, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il seguen-

te disegno di legge: « Norme sospensive al testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche alla legge 2 agosto 1967, n. 799, sulla uccellagione e sulle modalità di tempo, luogo e specie per l'esercizio venatorio dopo il 31 marzo » (59).

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro »; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali », di iniziativa dei senatori Terracini, Brambilla, Li Causi, Lusoli, Cavalli, Tedesco Giglia, Sema, Vignolo, Sotgiu, Minella Molinari Angiola, Bertone, Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Gianquinto, Bera, Maccarrone Antonino, De Falco, Mammucari, Palazzeschi, Fabretti, Fermariello, Bonatti, Maccarrone Pietro, Poerio, Maris, Benedetti, Guanti, D'Angelosante, Samaritani, Antonini, Aimoni, Fortunati, Borsari, Orlandi, Cipolla e Pirastu; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori », d'iniziativa dei senatori Di Prisco, Valori, Albarello, Cuccu, Filippa, Li Vigni, Masciale, Menchinelli, Naldini, Pellicanò, Preziosi, Raia e Tomassini; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private », di iniziativa dei senatori Zuccalà, Zannier, Albertini, Banfi, Bermani, Bardi, Vignola, Minnocci, Segreto, Jannuzzi e Dindo; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende », d'iniziativa dei senatori Torelli, Bisantis, Baldini, Limoni, La Rosa e Carraro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Torelli. Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame inizia il suo *iter* nelle Aule parlamentari proprio nei giorni in cui — in quasi tutti i Paesi del mondo — si sta concludendo la celebrazione del 50° anniversario dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La coincidenza è del tutto casuale perchè il cosiddetto « statuto dei lavoratori », di cui oggi si occupa il Senato, ha dietro a sè una lunga storia di attese, di iniziative, di consensi e di dissensi su cui è inutile soffermarsi. Tuttavia è una coincidenza positiva. Come infatti l'OIL rappresenta da mezzo secolo un punto di incontro di ideali e di azione concreta tra i lavoratori di tutto il mondo per la conquista di una giustizia sociale, così l'attuale provvedimento ha lo scopo — vedremo in seguito se lo avrà raggiunto o meno — di eliminare quelle condizioni di arretratezza sociale che i lavoratori italiani subiscono sui luoghi di lavoro.

Si tratta in sostanza di dar corpo o forma legislativa a due necessità improcrastinabili: anzitutto garantire completa tutela dei lavoratori nelle imprese per assicurare — come disse il Presidente Rumor all'atto della presentazione del Governo alla Camera — dignità, libertà e sicurezza; secondariamente garantire libertà e salvaguardia delle rappresentanze sindacali all'interno dell'impresa stessa.

Le convenzioni e le raccomandazioni dell'OIL sono state recepite dall'Italia troppo spesso con ritardo, ma oggi si intende compiere un grande passo in avanti: ossia attraverso il titolo I della legge statuire e riconoscere i diritti dei lavoratori *uti singuli* ed attraverso i titoli secondo e terzo dare contenuto effettivo alla protezione del diritto sindacale e cioè ubbidire alle convenzioni nn. 97 e 98 ed in special modo alla prima di San Francisco (ratificata dall'Italia con legge 23 marzo 1958, n. 367) nella quale tutti i membri dell'OIL « si impegnavano — dice testualmente la convenzione — a prendere tutte le misure necessarie e appropriate in vista di assicurare ai lavoratori e agli imprenditori il libero esercizio del diritto sindacale ».

Nella realtà misure di tal genere non sono mai esistite in Italia, all'infuori della norma precettiva del 1° comma dell'articolo 39 della Costituzione, che attendeva peraltro una sua esplicitazione, perchè ad ogni affermazione di diritto devono logicamente corrispondere non soltanto i modi del suo esercizio ma anche i limiti dell'esercizio stesso e più ancora le sanzioni per chi viola, sia direttamente che indirettamente, il principio di diritto ed il suo conseguente esercizio.

Necessità della legge. Da questi brevi cenni già balza evidente la necessità di questo provvedimento. Ma vi è altro da aggiungere. Fino ad oggi sia il codice che la legge speciale hanno considerato il rapporto di lavoro soltanto sotto il profilo economico, ossia concentrando l'attenzione sul contratto di lavoro e quindi ricercando, senza mai ottenerlo, un punto di equilibrio tra il diritto alla retribuzione da parte del contraente più debole e l'interesse, troppo spesso egoistico, al profitto da parte del contraente più forte.

La verità è invece che il rapporto di lavoro è anche una relazione umana e non soltanto patrimoniale. Sul piano di questi rapporti umani e sociali che si sostanziano nella organizzazione dell'impresa, è fuori di dubbio che oggi non esiste alcun equilibrio perchè dominano incontrastati il diritto di proprietà e l'interesse al profitto. In altre parole: sul piano del contratto di lavoro il lavoratore è titolare di diritti, ma sul piano sociale dell'organizzazione dell'impresa egli è soltanto un suddito; ossia, nella logica della produzione, il lavoro è considerato soltanto in termini di costi, cioè come merce, senza che vi sia spazio per i valori del lavoratore come persona umana.

Mi sia consentito aggiungere che questa impostazione non è personale ma è propria del programma della Democrazia cristiana che già nei suoi primi congressi nazionali, specie nel 1947 a Roma con la relazione dell'onorevole Taviani, nel 1949 a Venezia con la relazione dell'onorevole Rumor e poi in seguito, ha visto sempre, come oggi, i problemi del lavoro non soltanto e non tanto come problemi di natura rivendicazionista, ma come più vasti ed impegnativi problemi di civiltà. Ripeto: « problemi di civiltà », perchè la crescita in dignità oltre che in condizioni economiche del mondo dei lavoratori significa il crescere, il migliorare ed il progredire di tutta la società alla quale i lavoratori appartengono e della quale essi sono la componente essenziale e sostanzialmente maggioritaria.

Ad uguali valutazioni possiamo giungere partendo da una base ben più ampia e valida, cioè dall'analisi del concetto moderno di « impresa » non come viene definita dall'arcaico codice civile, ma quale si ricava dalla Costituzione sulla base della più recente dottrina. Il professor Pototschnig, nel suo studio sui « Pubblici servizi » (con l'avallo di cattedratici come Pugliatti, Balladore Pallieri, Natoli ed altri), afferma che: « Tutta la disciplina costituzionale dei rapporti economici va gravitando attualmente verso la realizzazione di un ordinamento che assicuri non tanto il contemperamento reciproco delle attività dei privati e di quelle dello Stato quanto il confluire delle une e delle altre in un sistema unitario. L'organizzazione che ne consegue non è soltanto un'organizzazione di attività ma è divenuta attualmente, in base alla norma costituzionale di cui all'articolo 3 ultima

parte, un'organizzazione di persone: cioè una entità apprezzabile dall'ordinamento anche sul piano dei soggetti.

L'organizzazione economico - sociale del Paese è, per definizione testuale della norma costituzionale, una organizzazione di lavoratori che si costituisce pertanto come entità giuridicamente individuata, portatrice di propri interessi e volta al raggiungimento di propri fini. L'articolo 3 della Costituzione proclama l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, ma afferma insieme la loro pari " dignità sociale ". Ora, è evidente che se il principio di uguaglianza è posto a garantire i singoli di fronte allo Stato, la pari dignità sociale attiene ad una posizione del cittadino che si proietta su un più largo orizzonte di rapporti e che lo riguarda come membro di una organizzazione in cui la posizione di ognuno non si misura formalmente in termini di uguaglianza soltanto giuridica, ma in base alla effettività e al valore reale della posizione di ciascuno, e, quindi, in base veramente alla " dignità " che ad ognuno si riconosce ».

Una tale impostazione apre una serie sconfinata di problemi fra i quali, dice sempre il Pototschnig, quello che concepisce l'impresa non più soltanto come una organizzazione di beni, ma anche come una organizzazione di soggetti i quali vengono con il loro lavoro, e sia pure in condizione subordinata al datore di lavoro, a collaborare nell'impresa come membri di quell'organizzazione. E una tale costruzione, dal punto di vista costituzionalistico, diventa attendibile non solo per la diversa fisionomia che in base all'articolo 36 della Costituzione assume oggi il rapporto di lavoro rispetto ai concetti tradizionali di rapporto di scambio e di rapporto contrattuale, ma anche per l'evidente rilievo che l'impresa assume ormai in quanto elemento integrante la costituzione economica del Paese e come organizzazione per cui tramite i lavoratori adempiono al proprio dovere di svolgere una attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società.

Da tutto ciò deriva che il presente disegno di legge non soltanto si pone, come dissi, quale « problema di civiltà », ma vuole essere la traduzione in termini pratici delle conseguenze che si devono trarre dalla concezione moderna dell'impresa, quale ci deriva dalla Costituzione. Si potrà dire che siamo degli anticipatori perchè le premesse del diritto positivo sono ben diverse, ma in attesa della sua trasformazione non possiamo chiudere gli occhi di fronte ad una nuova fonte di diritto quale è la Costituzione repubblicana.

È un vero statuto? Prima di rispondere alla domanda, mi sia permesso un sommesso rilievo conseguente al fatto che sul provvedimento in oggetto il Governo non ha chiesto, prima della sua presentazione, il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. È fuor di dubbio che la materia rientra nella competenza consultiva del CNEL ai sensi dell'articolo 4 della legge costitutiva, ed è veramente spiacevole che proprio nel momento in cui il Parlamento ha ripetutamente espresso la volontà di vieppiù valorizzare questo altissimo organo esso non venga sentito in una materia tanto importante e densa di implicazioni che incideranno — almeno lo auspichiamo — in modo decisivo nel mondo del lavoro. A dire il vero ancora oggi il Senato potrebbe fare richiesta del parere prima che sia chiusa la discussione generale, ma l'attesa dell'approvazione di questo provvedimento è così grande che non intendo certo fare una proposta di tal genere. Rimane soltanto un sentimento di dispiacere che ho ritenuto di esprimere, non foss'altro come monito per l'avvenire.

Ho definito inizialmente questo provvedimento il « cosiddetto statuto » perchè statuto non è e d'altronde lo stesso titolo di esso esclude una tale definizione. Siamo di fronte ad un insieme di norme importantissime ma, nel loro complesso, di contenuto relativamente modesto, perchè il nostro Paese attende da tempo ben altro, cioè una codificazione completa di tutta la materia connessa o dipendente dal lavoro.

Sento l'obbligo di affermare — come feci modestamente nella nota introduttiva della mia proposta di legge — che solo una completa codificazione nel campo del lavoro potrebbe dare un volto nuovo a tutta la materia; e soltanto impegnandoci sul fondamentale presupposto della natura personale del rapporto di lavoro potremo corrispondere alla

moderna esigenza di considerare il lavoro non più come oggetto e merce di scambio, ma come momento essenziale della vita dell'individuo.

Da una premessa di tal genere, e cioè dall'esatta collocazione della personalità del lavoratore nel complesso del procedimento produttivo (che si sostanzia fondamentalmente nella difesa della sua personalità di uomo e di soggetto primario del processo medesimo), sarebbe agevole trarre tutte le conseguenze, sia di carattere patrimoniale, sia di carattere di rappresentanza dei lavoratori sul piano aziendale e nei rapporti collettivi, sia in ordine ai problemi conseguenti delle assicurazioni sociali, della regolamentazione del collocamento e della preparazione professionale dei lavoratori.

Una completa codificazione eliminerebbe la disorganica attività legislativa che costituisce uno dei principali difetti del nostro sistema: verrebbe impedita la proliferazione di norme sotto la spinta di esigenze improvvise, magari di natura politica, per non dire demagogica, il che senza dubbio non contribuisce alla certezza e chiarezza del diritto.

Non è possibile dimenticare che il libro del codice civile, tutto permeato di spirito corporativo di carattere fascista, è in parte sostituito da sopraggiunte leggi speciali; ma, benchè superato, nella maggior parte è rimasto inalterato e in piena contraddizione (come ritengo di aver dimostrato trattando il tema dell'impresa) con i tempi nuovi nei quali il diritto di proprietà ha assunto una sua specifica limitazione derivante dalla sua funzione sociale, perchè questo diritto non deve mai esercitarsi a detrimento dell'utilità comune e il rapporto di lavoro viene oggi considerato, o deve essere considerato, come un rapporto non solo di natura obbligatoria-patrimoniale, ma anche e specialmente come un rapporto sociale e umano che deve trovare la sua esplicazione nell'organizzazione dell'impresa.

Comunque, se anche questo provvedimento si colloca con i suoi propositi innovatori in un quadro legislativo generale, in materia di problemi del lavoro, del tutto arretrato e in parte superato, è altrettanto vero che la nota introduttiva del progetto Brodolini, che rimane valida anche dopo gli emendamenti apportati dalla Commissione al testo originario, limita il contenuto del documento a due aspetti. Anzitutto « esso — dice Brodolini — intende contribuire a creare un clima di rispetto della dignità e libertà umana nei luoghi di lavoro, riconducendo l'esercizio dei poteri direttivi e disciplinari dall'imprenditore nel loro giusto alveo e cioè in una stretta finalizzazione allo svolgimento delle attività produttive; e secondariamente intende creare questo clima attraverso il potenziamento adeguato dello strumento di rappresentanza e di autodifesa dei lavoratori, vale a dire il sindacato ».

Possiamo concludere su questo punto affermando che il legislatore ha sentito la necessità di non fermarsi alla lettera del primo comma dell'articolo 39 della Costituzione, ma di darvi un contenuto e ciò anche come risposta alle tensioni sociali che si sono aperte nel Paese in quest'ultimo periodo e che sono caratterizzate da domande di libertà, di democrazia e di partecipazione.

Legge o contrattazione? Discutendo di questa legge non è possibile sottrarsi a questo interrogativo che ha tormentato la dottrina di tutti i Paesi fin dalle origini della moderna legislazione del lavoro.

Chi ha l'onore di parlarvi, onorevoli colleghi, ha sempre aderito alla tesi secondo la quale, in linea teorica, la materia dei rapporti di lavoro sia economici che sociali dovrebbe essere lasciata alla competenza dei sindacati, cioè alla libera e responsabile contrattazione collettiva perchè la legge corre sempre il rischio di ingabbiare i sindacati che devono essere invece mantenuti in condizioni di assoluta libertà e autonomia. Dicendo questo non intendo riconoscere ai sindacati una competenza esclusiva in materia: tutt'altro, perchè allo Stato compete una sua precisa responsabilità — cui non può abdicare, anche se finora l'ha elusa — di statuire, e non soltanto riconoscere astrattamente, il diritto di libertà nei confronti dei lavoratori. Tuttavia dobbiamo riconoscere una specifica competenza dei sindacati sui modi per rendere efficacemente operante il diritto nella realtà aziendale e sulle forme concrete della sua applicazione, onde esse siano il

più possibile aderenti alla situazione effettiva in cui devono collocarsi.

In attesa della riforma organica del codice è giocoforza addivenire a provvedimenti parziali urgenti, come quello in esame; ma dobbiamo riconoscere che, nella misura in cui le riforme organiche e le nuove codificazioni appaiono ancora problematiche, le riforme parziali rispetto alla globalità del bisogno corrono il rischio di riuscire tutte più o meno arbitrarie. Per questo avrei desiderato che le nuove norme ubbidissero a criteri di maggiore organicità e di semplici affermazioni di diritti, così da consentire il loro futuro inserimento nel più ampio alveo del codice civile.

Ho sempre ritenuto, e ritengo tuttora, che la legge dovesse ispirarsi al criterio, dopo aver riconosciuto in modo preciso i diritti individuali dei lavoratori, di spianare soltanto la strada all'azione sindacale rimuovendo gli ostacoli di principio finora esistenti o pretestuosamente addotti, così come si fece con la legislazione nord-americana del *New Deal,* senza andare oltre; evitando cioè di apprestare delle provvidenze legali risolutive, perchè tra l'altro andrebbero anche a beneficio di quei sindacati che sono incapaci di organizzare il consenso dei lavoratori dei quali assumono la tutela. Sono risolutamente contrario ad ogni soluzione che implichi la possibile burocratizzazione del sindacato, che consenta all'apparato sindacale di tirare innanzi prescindendo dalla costante adesione di massa. Sono contrario ad ogni soluzione che renda la vita facile a qualsiasi organizzazione sindacale, che deve invece vivere e alimentarsi giorno per giorno in maniera decisiva del consenso dal basso.

La legge quindi dovrebbe favorire, permettere — non sostituirsi con la propria panacea dall'alto — le conquiste sindacali che sono tali giuridicamente e moralmente soltanto se procedono dalla base. Sta qui la delicatezza del compito del legislatore: nel saper trovare il giusto punto di equilibrio tra i diversi interessi e le opposte esigenze. Diversamente si corre il rischio di cadere nel paternalismo, perchè di tale natura possono essere non soltanto le concessioni padronali, ma anche certi riconoscimenti di tipo legislativo.

Dico questo perchè chi vi parla è contrario al paternalismo imprenditoriale, ma anche al paternalismo dello Stato.

Il disegno di legge segue indubbiamente la tendenza di superare gli schemi del paternalismo, tuttavia è quello che è, in quanto la maggioranza della Commissione ha ritenuto di battere una strada che sotto certi aspetti lascia perplessi. Lentamente, progressivamente, attraverso una serie innumerevole di emendamenti, poco o nulla è rimasto del progetto Brodolini e si è scesi a dettagli, a precisazioni, ad una casistica, insomma, che, a mio avviso, rischia di limitare l'autonomia del sindacato ed il suo potere di contrattazione; senza dire che la realtà strutturale, istituzionale dell'iniziativa economica ha una sua logica che può essere corretta solo entro certi limiti e che questi limiti mutano da una realtà ad un'altra.

Il contrasto che si è verificato più volte in Commissione non è stato avvertito tanto sul riconoscimento di determinati diritti quanto sulle modalità e sulle forme di esercizio dei medesimi. È su questo argomento che tale progetto di legge mi pare talvolta mortifichi la spinta naturale dei soggetti investiti nel loro operare. In altri termini un retto legiferare, a mio avviso, avrebbe dovuto suggerire di toccare certi argomenti in via soltanto di principio perchè la soluzione pratica, se codificata rigidamente, non può che dare cattiva prova in quanto ogni soluzione non può prescindere in sede di applicazione dalla diversità di ogni unità produttiva. Da ciò deriva la necessità di prevedere soluzioni compromissorie, empiricamente dosate: a tali risultati però si può giungere non con una legge ma soltanto attraverso (come ho detto) la libera dinamica sindacale.

Non dimentichiamo che il campo di applicazione della presente legge, qual è previsto dall'articolo 24, ha un valore relativo, perchè nelle grandi aziende nelle quali il grado di sindacalizzazione è molto avanzato sono già in atto quasi tutte le norme di questa legge. Il vero campo di applicazione sarà quello delle medie aziende, dove il tasso di sindacalizzazione è limitato. Allora l'applicazione di una legge per sua natura rigida può portare a situazioni di rottura, niente

affatto benefiche nè per i lavoratori nè per la produzione, mentre invece la flessibilità della dinamica sindacale potrebbe giocare un ruolo rilevantissimo. Tutto ciò vale in quanto intendiamo formulare alcuni rilievi critici e, sia ben chiaro una volta per tutte, non sui princìpi affermati — fatta eccezione per l'articolo 1 — ma sui modi di applicazione di alcuni princìpi; modi che, non volendoli lasciare alla libera contrattazione, dovrebbero essere previsti quanto meno in forma non dogmatica come alcuni e in forma non irrazionale e quindi inattuabile come altri.

Dicendo questo smentisco certi quotidiani che hanno affermato, a mio carico, di essere favorevole al ripristino totale del testo originario governativo. Io dico invece: no! Sono favorevole soltanto al ripristino dell'articolo 1. Saranno quindi brevi critiche costruttive su alcuni punti, tendenti al miglioramento della legge, che spero abbiano ad ottenere larghi consensi; ma indipendentemente da ciò la Democrazia cristiana esprimerà il suo voto favorevole al testo nel suo complesso, quale risulterà in definitiva.

E questo perchè, onorevoli colleghi? Perchè la Democrazia cristiana e l'umile persona che vi parla intendono difendere l'uomo lavoratore che è il vero e il più grande capitale della società; perchè nella società che si trasforma gli uomini del lavoro siano garantiti nella loro dignità e libertà non solo fuori ma anche all'interno dell'impresa; perchè i sindacati, quelli veri e reali, cioè quelli che aspirano a costituirsi in unità e non quelli di comodo imprenditoriale o quelli sospinti da motivi eversivi, o quelli altrettanto nocivi portatori di motivi di predominio della propria categoria a danno di altre categorie inferiori, perchè i sindacati — dicevo — siano aiutati nell'assumere il ruolo che a loro compete così da escludere tutta la miriade di movimenti rivoluzionari o anarcoidi che mirano alla distruzione di una realtà sociale, sia pure imperfetta, ma duramente conquistata e ad impedire che questa realtà sociale si sviluppi verso nuove mete e nuove conquiste.

Noi della Democrazia cristiana apparteniamo ad un partito che, per le sue origini, per la sua tradizione e per la sua natura, ha come sua peculiare caratteristica quella popolare. Pertanto la nostra posizione di fronte a questa legge, pur attraverso qualche valutazione diversa, sarà positiva. Noi guardiamo ai rapporti sociali al di là delle apparenze superficiali. Noi vogliamo incidere sulle cause vere del malcontento, della frustrazione operaia. Vogliamo vedere modificati i tradizionali ordinamenti dell'azienda per rimettere il lavoro al posto che gli compete. Vogliamo sia rispettata la persona nella sua dignità, per mettere il lavoratore in condizioni di persona e non di cosa, di persona consapevole e responsabile; per obbedire infine a Papa Giovanni che nella sua *Mater et Magistra* ci ha ammonito esplicitamente a ricordare « il carattere preminente del lavoro quale espressione immediata della persona nei confronti del capitale, bene di sua natura strumentale »; a considerare « legittima nei lavoratori l'aspirazione a partecipare attivamente alla vita delle imprese », e quindi « a tendere a che l'impresa divenga una comunità di persone, nelle relazioni, nelle funzioni, e nella posizione di tutti i suoi soggetti ».

Si tratta di un problema delicato e di difficile soluzione, ma che non poteva essere ignorato. È stato affrontato con coraggio sia pure con qualche sfasatura che ci proponiamo di correggere.

Contenuto della legge. Il titolo primo del disegno di legge nei suoi primi tredici articoli tratta dei diritti individuali del lavoratore; vengono cioè aggrediti i problemi « a valle » della condizione operaia, perchè i problemi « a monte » (addestramento professionale, sicurezza sociale, eccetera) esulano per il momento da questo contesto. Ma indubbiamente è dalla affermazione dei diritti primari di libertà che occorre partire perchè alla lunga una democrazia politica non può sopravvivere se non assicura esperienze omogenee nelle principali sedi in cui si svolge la vita sociale, cioè nell'interno delle imprese.

Tuttavia, prima di passare all'analisi del titolo I, non è possibile tralasciare un esame particolare sull'articolo 1 della legge: libertà di opinione.

Purtroppo non possiamo sottacere che la modifica apportata dalla Commissione pro-

prio al primo articolo del progetto governativo è stata ed è per noi motivo di profondo rammarico. È stato scritto dal professor Giugni che « l'ispirazione fondamentale del progetto Brodolini, che ne costituiva la nota qualificante di fronte ai progetti dell'opposizione, non era diretta astrattamente alla redazione di una " carta dei diritti ", ma mirava principalmente a produrre un diverso rapporto di forze tra direzioni aziendali e lavoratori »: nuovo rapporto di forze e quindi riconoscimento di diritti alla parte più debole, nuovi obblighi alla parte più forte. Però è fuori di dubbio che anche il contraente debole ha dei doveri e che anche il contraente forte ha dei diritti. Si tratta di addivenire ad un processo di contemperamento dei rispettivi diritti e doveri, così da costituire quel rapporto di forze diverso da quello attuale, auspicato dal ministro Brodolini.

Purtroppo (e qui sta il motivo del rammarico) nel disegno di legge quale ci è stato inviato dalla Commissione si riconoscono ai lavoratori soltanto diritti e si prevedono per il datore di lavoro soltanto obblighi. Vi è quindi una lacuna che non poteva d'altronde essere totalmente colmata, perchè altrimenti il provvedimento avrebbe dovuto assumere un contenuto di tale ampiezza da raggiungere i limiti di un vero e proprio codice del lavoro. La finalità del provvedimento non era e non può essere questa.

Tuttavia non è possibile, a nostro avviso, statuire sui diritti di libertà individuale e sindacale spettanti ad una parte e correlativamente statuire sugli obblighi della parte contrapposta senza stabilire anche ben chiaramente, sia pure in linea di mero principio, cioè senza dettagli o specificazioni di sorta, che esistono anche dei doveri per chi acquisisce diritti e anche dei diritti per coloro a cui si impongono degli obblighi.

Il compianto ministro Brodolini, in un suo discorso tenuto il 19 aprile di questo anno a Recanati, la sua città natale che si apprestava a tributargli onore e riconoscenza per la sua attività nel mondo del lavoro, così si esprimeva: « Tutti dobbiamo marciare verso un appuntamento che è quello per la creazione di uno schieramento di forze progressiste che abbia sulla propria bandiera i valori della giustizia e i valori della libertà ».

Fu seguendo questo concetto che egli, all'articolo 1 di questo disegno di legge, mentre riconosceva il diritto ai lavoratori senza alcuna distinzione di manifestare il proprio pensiero nei luoghi dove prestano la loro opera, aggiungeva: « e ciò nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento della attività aziendale ».

Onorevoli colleghi, quest'ultima frase traduceva in forma sintetica i doveri che gravano sui lavoratori nel momento in cui diventano titolari di nuovi diritti e a sua volta i diritti dell'impresa, nel momento in cui viene ad assumere nuove responsabilità.

Qui è questione di avere coraggio, perchè, come diceva Brodolini nello stesso discorso di Recanati, noi tutti « abbiamo innanzitutto un dovere di coraggio al quale non si può mai venire meno per ipocrisia, per opportunismo o per basse ragioni di convenienza. È attraverso il coraggio che risolleveremo e porteremo ancora avanti verso nuovi traguardi di progresso il nostro Paese ».

« Voglio aggiungere » — diceva ancora Brodolini — « che questo coraggio deve, da parte della classe politica democratica, essere esercitato sempre non demandando mai ad altri quello che è di sua particolare competenza ».

Riteniamo però che non soltanto per coraggio, ma per dovere politico noi dobbiamo dire ai lavoratori, nel momento in cui offriamo loro strumenti nuovi per acquistare una sfera di più ampia libertà all'interno della impresa e offriamo mezzi per garantire una maggiore libertà alle loro organizzazioni sindacali, che a fronte di tutti i loro diritti vi è sempre un dovere che è di tale importanza che assorbe e comprende tutti gli altri doveri, cioè il dovere di esercitare i propri diritti di libertà nel rispetto delle libertà altrui.

La libertà non è e non può essere senza limiti ed il limite naturale e non creato artificiosamente è il limite posto da quella stessa libertà di cui tutti i cittadini hanno il diritto di godere.

La Commissione ha dimostrato di non gradire questi concetti e li ha soppressi dallo

originario articolo 1. Il nostro relatore con disinvoltura irenica (d'altra parte, caro relatore, tutta la breve relazione nella parte che non è meramente storica o enunciativa è affetta da una forma di irenismo che in fondo è congenita alla sua personale *forma mentis*) afferma che « la Commissione ha però ritenuto di contenere la norma originaria » senza avere il coraggio di dire le frasi che sono state eliminate, solo aggiungendo che la soppressione è avvenuta « in considerazione del fatto che ogni diritto ha già giuridicamente il suo limite nel rispetto della libertà e del diritto altrui ». Quale dimostrazione del suo assioma adduce l'adagio latino: *abusus non est usus, sed corruptela.* Tutto qui, perchè con questa battuta il relatore ritiene risolta la questione; ma risolta non è affatto: anzitutto perchè, se egli ha il coraggio di affermare che ogni diritto ha implicitamente in sè anche il corrispondente dovere, deve avere il coraggio di non sottintenderlo; secondariamente, per il fatto che, quando il relatore scrive che con l'articolo 1 il disegno di legge « riafferma anzitutto il principio costituzionale della libertà di opinione », dimentica che l'articolo 1 della legge ha per soggetto « i lavoratori », mentre la Costituzione all'articolo 21 ha, come soggetto, la parola « tutti ». Dal che consegue che la dizione attuale dell'articolo 1 non riafferma affatto il principio costituzionale, ma lo limita, anche se riferito all'interno di una azienda.

E vi è di più. È stato tolto dalla Commissione l'inciso « in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale » e tale soppressione è illegale ed anticostituzionale perchè l'inciso ha una sua precisa logica. Come la libertà di opinione dei lavoratori trova il suo limite, come ho detto, nel rispetto della libertà di tutti coloro che lavoratori non sono, così, quando si riconosce che questa libertà può essere esercitata dai lavoratori nei luoghi dove essi prestano la loro opera, ne deriva di conseguenza che anche tali luoghi devono essere tutelati; di qui il limite di non recare intralcio all'interno dell'impresa dove il lavoro si esercita.

In sostanza, non è sufficiente stabilire il giusto principio del diritto di opinione accolto dall'articolo 1, ma bisogna stabilire i modi con cui tale diritto si esplica onde garantire a tutti e in ogni luogo l'applicazione piena anche dell'articolo 3 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma richiede nel contempo l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'affermazione di principio quindi che il Governo ha voluto porre quale introduzione a questa legge e che può essere definita il suo marchio di fabbrica deve essere completa, cioè deve essere nei termini precisi con i quali ci è stata presentata, se non si vuole essere accusati, come diceva Brodolini, di ipocrisia, di opportunismo e di basse ragioni di convenienza.

Avremmo desiderato che a difendere l'articolo 1 del testo governativo tutta la Commissione fosse unanime quasi per esprimere solidarietà, almeno attraverso l'approvazione di questo articolo, alla memoria del Ministro scomparso; ma purtroppo soltanto noi democristiani esprimemmo l'approvazione: fummo soli e noi oggi sentiamo il dovere, sottraendoci a qualsiasi gioco di equilibrismo giuridico, di insistere ancora perchè il testo originario non sia mutato, nella speranza che da tutti venga degnamente valutato il suo contenuto morale e sociale e la sua corrispondenza al supremo principio della giustizia.

Diritti individuali. Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge in esame, è giocoforza riconoscere che dell'originario progetto Brodolini resta in vita un solo articolo, il numero 22, pur rimanendo in vita i temi di fondo. Al testo la Commissione ha formulato aggiunte e modifiche di tale importanza innovativa da offrire a questa Assemblea un documento sostanzialmente nuovo. Su queste parti, o su alcune di esse, desideriamo richiamare l'attenzione del Senato.

Dopo l'articolo 1 di pura affermazione di principio, seguono, nel progetto governativo, altri cinque articoli che la Commissione in parte modificò; altri ne aggiunse fino a raggiungere il numero di dodici. Dopo le norme limitative riguardanti le guardie giurate addette alle aziende, al personale vigilante e all'uso degli impianti audiovisivi, la Commissione ha soppresso la figura del medico fisca-

le ed ha instaurato un nuovo sistema di controllo da esercitarsi esclusivamente da parte degli enti previdenziali.

Orbene, il primo rilievo è che il titolo dell'articolo 4 non corrisponde alla norma. Il titolo infatti indica come oggetto le « assenze per malattia ». L'abolizione dell'accertamento diretto da parte del datore di lavoro sull'assenza per malattia del lavoratore può essere accettata come una conquista. Senonchè è da rilevarsi che tale accertamento non riguarda soltanto questa situazione di fatto, ma si riferisce anche a situazioni diverse e precisamente all'idoneità fisica del lavoratore, ad un suo eventuale stato di inabilità ed anche all'ipotesi di un infortunio del lavoratore.

Queste tre ultime ipotesi sono di ben diversa importanza che non la semplice assenza per malattia, poichè determinano assenze non di tempo breve ma di lunga durata, anzi possono determinare, a differenza della malattia di breve decorso, uno stato fisico di tale gravità da provocare a volte l'interruzione del rapporto di lavoro.

Le differenti ipotesi debbono, a nostro avviso, essere valutate diversamente, diverse essendo le conseguenze e diverso essendo l'interesse dell'azienda nell'eventuale controllo e cioè fievole nei casi di assenza per malattia, ma rilevante nei casi di non idoneità, di inabilità o di infortunio, casi in cui il datore di lavoro deve essere posto nelle condizioni di conoscere immediatamente e direttamente i motivi per i quali l'attività del lavoratore è venuta ad interrompersi perchè questi ultimi motivi, oltre ad essere personali del lavoratore, possono diventare motivi persino di una responsabilità personale del datore di lavoro. Ne deriva che quando non si tratta di impedimento temporaneo, quale è previsto dall'articolo 2110 del codice civile, il divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sull'idoneità fisica, l'inabilità o l'infortunio del dipendente preclude al datore di lavoro qualsiasi diritto di conoscere direttamente la reale situazione di fatto e quindi gli si preclude la possibilità di qualsiasi prova contraria; il che a dir poco è inconciliabile con il sistema di diritto vigente. Nè si dica che in suo luogo e vece provvederanno gli enti previdenziali: anzitutto perchè è assurdo ritenere che qualsiasi ente previdenziale, con gli organici in atto, possa espletare una simile funzione di controllo che per sua natura deve essere immediata e non rinviabile per alcun motivo, secondariamente perchè l'ente previdenziale, con tutto il rispetto che gli è dovuto, ha pur sempre un suo interesse particolare, mentre ogni controllo o riscontro dovrebbe sempre essere eseguito da persone *super partes*, in terzo luogo perchè non è possibile prescindere dall'onere finanziario che verrebbe a gravare sugli enti preposti a tali funzioni e da ultimo perchè non corrisponde certamente a giustizia che tutti gli accertamenti avvengano ad insaputa e senza la partecipazione, almeno conoscitiva, da parte del datore di lavoro il quale, con la normativa attuale, si vedrebbe posto di fronte a decisioni a cui non ha mai partecipato e di cui, al limite, non conoscerebbe neppure il contenuto.

Evidentemente, ferma restando la validità del concetto di tutelare il lavoratore eliminando ogni forma di fiscalismo privato, è necessario dar corpo ad una disciplina che contemperi le esigenze delle due parti contrapposte. Di somma validità sono poi le norme totalmente nuove aggiunte dalla Commissione, riguardanti il comportamento del datore di lavoro al momento dell'assunzione del lavoratore, i diritti di quest'ultimo al controllo della esatta applicazione di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali, così come sono degne di particolare rilievo le norme previste a tutela dei lavoratori studenti. Ma altrettanto non può dirsi, a mio modesto avviso, per le norme previste dall'articolo 6-*quinquies* e dall'articolo 6-*sexies*. Nella prima norma si stabilisce in modo apodittico che la gestione delle attività culturali, ricreative e assistenziali spetta ai lavoratori, ma la Commissione si è dimenticata che queste attività, talora di vastissimo contenuto e di alta rilevanza anche finanziaria, dipendono da iniziative volontaristiche del datore di lavoro, il quale può mutarle, sostituirle, può anche farle cessare a tutto danno dei lavoratori.

Noi siamo ben compresi che su questo argomento si apre o si può aprire il più am-

pio discorso dell'uso del tempo libero, con tutte le implicazioni che ne derivano, ma è pur sempre vero che noi in questo momento dobbiamo preoccuparci di ciò che esiste e non di ciò che, secondo i diversi punti di vista, dovrebbe o potrebbe esistere.

Nella realtà di oggi una norma quale è stata concretata nell'articolo 6-*quinquies* potrà apparire suggestiva; ma è fuori di dubbio che sarà di danno ai lavoratori. Ragion per cui occorrerà por mente ad una forma di gestione che non prescinda dall'iniziativa volontaristica iniziale e perdurante del mondo imprenditoriale.

Altra difficoltà balza evidente dalla semplice lettura dell'articolo 6-*sexies* in cui è previsto che tutti gli istituti di patronato e assistenza sociale riconosciuti dal Ministero del lavoro hanno diritto di svolgere su un piano di parità la loro attività nell'interno dell'azienda. Il principio è indiscutibilmente accettabile, ma soltanto in teoria perchè in pratica occorre tener presente che gli istituti di patronato in questo momento sono in numero di otto e sono in corso di approvazione domande per il riconoscimento di altri dieci-quindici istituti; ma tutti dovranno poter svolgere la loro attività all'interno dell'azienda? In teoria ancora rispondo che ciò dovrebbe avvenire, ma in pratica questo è inattuabile specie se si tiene presente che la norma è applicabile a tutti i tipi di aziende, alle grandi, alle medie e alle piccole. Si tratta evidentemente di una norma che dovrà adeguarsi alla realtà e il *minimum* da ipotizzare potrebbe essere la possibilità di demandare e subordinare l'esercizio di questo diritto alla libera contrattazione sindacale.

Libertà e attività sindacale. Qui il terreno diventa più pericoloso e direi quasi minato. Ci sia permesso fissare un concetto — opinabile come ogni altro — perchè ci sembra fondamentale per l'esame della seconda parte di questo disegno di legge, e cioè il cosiddetto statuto non deve diventare una gabbia legale nè per i lavoratori nè per il sindacato. Questa legge può presentare dei pericoli che devono essere assolutamente evitati. Il fatto che la legge possa favorire il sindacato conferendogli dei vantaggi può significare che il sindacato diventa più forte, ma può anche voler dire che questo potere potrà essere esercitato soltanto nell'ambito delle regole e delle procedure che questa legge contiene. E allora la sua autonomia dove va a finire?

Scopo di un sindacato libero ed autonomo non è quello di fungere da calmiere o da elemento stabilizzatore del sistema, bensì quello di organizzare i lavoratori per modificare la loro condizione nell'ambito del sistema, senza con ciò dare il crisma legale a strutture e a situazioni che in un momento così fecondo di fermenti possono risultare in breve superate.

Nelle sue correnti più consapevoli il sindacalismo italiano è convinto che i mutamenti della società industriale moderna gli impongono un cambiamento molto profondo. Si tratta di un processo già irreversibilmente avviato, secondo il quale il sindacato non si accontenta più di obiettivi immediati, parziali o rivendicativi in senso stretto, ma passa ad una concezione globale degli interessi dei lavoratori. Quando i sindacati hanno proclamato lo sciopero generale sul problema della casa avremmo potuto sostenere — ed io sono di questo parere — che non era questo il momento più idoneo a sollevare tale problema che ha provocato ulteriore confusione e ulteriori danni in un momento in cui sono in atto le tensioni sociali più svariate in conseguenza del rinnovo dei contratti; però non è possibile contestare che i lavoratori abbiano una parola da dire o un loro diretto interesse da far valere sul problema della casa come ieri sul problema delle pensioni, come domani sul problema dell'istruzione professionale e della sicurezza sociale. Non è più possibile trincerarsi dietro la comoda affermazione che questi sono scioperi di carattere politico e quindi esulano dalla competenza dei sindacati, e ciò perchè, politici o meno, si tratta di problemi che condizionano la promozione sociale del lavoratore. Ciò che è possibile fare, ed anzi doveroso da parte nostra, cioè da parte di uomini che rappresentano non una classe, ma l'intera comunità nazionale, è assumere una netta ed inequivocabile posizione contraria a quel tipo di azione sindacale, da chiunque promossa, che non ha nessun aggancio con temi di rivendicazioni, sia sindacali che politiche, ma è una mera

manifestazione di protesta contro poteri legittimamente costituiti e talvolta nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 39 della Costituzione dice che l'organizzazione sindacale è libera, ma non l'azione sindacale. Infatti anche i sindacati, al pari di tutto il popolo (vedi articolo 1 della Costituzione), nella loro azione non devono travalicare i limiti posti dalla Costituzione che sono limiti di rispetto della libertà altrui e di difesa del singolo, della collettività, dei poteri dello Stato. Non può essere lecito proclamare, come è stato fatto per giovedì prossimo a Milano, uno sciopero quale adeguata risposta « al provocatorio arresto » di quattro operai quando questo arresto è stato ordinato dalla magistratura la quale, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, non dimentichiamolo, costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. È provocatorio invece affermare che è lo Stato che si assume in prima persona il nuovo attacco ai lavoratori con gli arresti. Questo tipo di manifestazione non è dimostrazione di forza del sindacato ma è dimostrazione di debolezza. Infatti mentre le sue funzioni si sono trasformate, mentre la semplice associazione privata che difendeva l'interesse professionale dei suoi membri è passata a far parte di organismi pubblici, viene consultata dal Governo e viene ad incidere con tutto il suo peso sulla formazione anche di alte decisioni; queste forme di protesta (che coinvolgono la vita intera di una città e producono danni di incalcolabile valore, anche se tutto viene camuffato sotto le parole « marcia silenziosa ») sono forme deteriori concepibili forse nei primordi della vita sindacale, quando la rivoluzione diventava una bandiera perchè la massa operaia era plebe d'origine contadina sfruttata e abbandonata alla mercè del più forte, ma non oggi quando una Costituzione, con la divisione dei poteri, copre e protegge i diritti di tutti e quando un'intera classe politica come quella qui rappresentata sta discutendo a favore dei lavoratori.

Ai sindacati dobbiamo dire che anche cortei silenziosi possono rimanere tali nelle intenzioni, ma trasformarsi, anche contro il volere degli uomini, in marce non silenziose. Noi che di marce ne abbiamo conosciuta una, noi che abbiamo assistito con animo straziato a tutto ciò che avvenne dopo la marcia di quel lontano ottobre, noi che siamo e dobbiamo essere i portatori per i giovani e per gli operai di quell'esperienza triste, noi che sappiamo che da quella marcia contro il potere costituito, contro la democrazia e contro la libertà nacque, sì, il fenomeno epico della Resistenza, di cui abbiamo avuto l'onore di far parte, ma a prezzo di dolori e di sangue, noi, ripeto, abbiamo l'obbligo di additare i limiti dell'azione sindacale e di affermare che la Costituzione esiste per tutti, per la garanzia di tutti, per il prospero avvenire di tutti e per la pace anche sociale.

Tuttavia, nel momento in cui assumo questa particolare e limitata posizione critica verso taluni atteggiamenti dei sindacati, torno a ribadire la volontà del mio partito e mia personale di agire legislativamente in modo da dare vita ad una legislazione di supporto dei sindacati, anzitutto per aiutarli a creare una coscienza sindacale in tutti i lavoratori, secondariamente per garantire che il loro spazio di azione non sia insidiato da nessuna altra forza. Intendiamo cioè evitare, nell'interesse dei sindacati, che attraverso la legge si giunga ad una cristallizzazione della loro attività, riducendo il loro ruolo ad una semplice azione rivendicativa e quindi ingabbiandoli nel complesso di una serie di norme giuridiche le quali, in definitiva, non potrebbero che provocarne la crisi.

Quando, ad esempio, l'articolo 10 di questo disegno di legge tratta il grave ed importante tema dei licenziamenti, si preoccupa di un nuovo tipo di procedura giudiziaria non prevista dalla legge del 15 luglio 1966, n. 604, che ha per oggetto i licenziamenti individuali, ma dimentica che i sindacati sono per loro natura portati a favorire la risoluzione delle controversie non affidandosi all'azione giudiziaria, tenuta sempre come ultima arma che possa essere usata dal lavoratore, bensì facendo leva sulla propria forza contrattuale; quindi sono portati a favorire ogni forma di incontro tra le parti, onde raggiungere o una conciliazione o un arbitraggio.

L'articolo 10 non fa cenno di tutte queste procedure arbitrali già previste dall'articolo 7 della legge n. 604, tanto che la norma nuo-

va — mi perdonino i colleghi avvocati — sembrerebbe stesa da qualche leguleio preoccupato soltanto di trovare materia per un maggiore sviluppo della sua attività legale. Da questo rilievo risulta evidente che i legislatori debbono sì stabilire forme di tutela specifiche e anche giudiziarie dei diritti dei lavoratori, ma debbono nel contempo lasciare libero spazio al sindacato di espletare la sua azione di tutela con il massimo di autonomia e di libertà, e quindi agire secondo procedure sue proprie, quali sono quelle previste, per esempio, dall'articolo 7 della legge del 1966.

Altro tipico esempio di invasione dell'autonomia dell'ambito di azione dei sindacati lo si può ricavare dall'articolo 15 del disegno di legge, nella parte in cui elenca e specifica il numero dei dirigenti di ciascuna rappresentanza sindacale aziendale aventi diritto a permessi retribuiti. È bensì vero che l'elencazione fa salva ogni clausola più favorevole contenuta nei contratti collettivi di lavoro, ma è altrettanto vero che l'elencazione è inficiata da un errore di fondo.

La Commissione infatti ha determinato il numero dei dirigenti sindacali in proporzione al numero dei dipendenti di ciascuna organizzazione sindacale facente parte dell'unità produttiva; ma non ha posto mente che il criterio del rapporto numerico è insufficiente se è usato come unico criterio di determinazione. Vi è un altro elemento da tener presente, ed è quello della natura omogenea o meno dell'unità produttiva; se un'azienda, infatti, anche di migliaia di dipendenti svolge un tipo di lavorazione uniforme, è logico che i problemi sindacali di cui i dirigenti dovranno darsi carico saranno pressochè uguali per tutte le migliaia di dipendenti; mentre al contrario se un'altra azienda con uguale numero di dipendenti è suddivisa in settori con tipi di lavorazione completamente diversi l'uno dall'altro, è logico che i problemi sindacali saranno diversi da settore a settore e quindi dovrà essere garantita non soltanto la presenza di dirigenti sindacali in ciascun settore, ma anche un numero proporzionale alle necessità di ciascun gruppo. Ne deriva logicamente che, se viene usato il solo criterio numerico previsto dal disegno di legge, si corre il rischio di peccare o per eccesso o per difetto, mentre invece, se questa materia venisse lasciata totalmente alla libera e autonoma contrattazione dei sindacati i quali — non dimentichiamolo — sono i diretti interessati alla questione, non vi è dubbio che il numero dei dirigenti sarebbe proporzionato alle reali necessità di tutela e di rappresentanza di ciascun ambiente di lavoro.

In aggiunta a queste perplessità e in riferimento a possibili lesioni della libertà contrattuale dei sindacati, mi permetto di aggiungere qualche riserva su tre articoli che mi paiono degni della massima considerazione.

Anzitutto sul contenuto dell'articolo 10 portante il titolo: « Reintegrazione nel posto di lavoro », che nel testo approvato dalla Commissione sovverte non soltanto l'originario testo governativo, ma anche gran parte della legge 15 luglio 1966 in tema di licenziamenti individuali. Farò soltanto brevi cenni perchè la materia potrà essere approfondita in sede di discussione di eventuali emendamenti. Per prima cosa l'articolo 10 sancisce indiscriminatamente l'obbligo della reintegra del lavoratore ogni qualvolta venga pronunciato dal giudice l'annullamento del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, cioè abolisce la monetizzazione del danno prevista dall'articolo 8 della legge del 1966.

Qui sorge la prima domanda: si ritiene giusto colpire con identiche conseguenze l'ingiustificato licenziamento avvenuto senza giusta causa o giustificato motivo (articolo 1) e l'altro derivato da ragioni di credo politico, fede religiosa o motivi sindacali (articolo 4), specie se si tiene presente che le prime ipotesi formano motivo di annullabilità, mentre le seconde sono colpite da nullità assoluta?

Secondariamente: è assai discutibile la statuizione dell'automatismo della reintegrazione quale conseguenza della sentenza perchè se è il giudice che dichiara la nullità del licenziamento, spetta al medesimo organo condannare il datore di lavoro alle conseguenze del suo comportamento, qualunque esse siano, e ciò in conformità ai princìpi che

regolano tutta la materia delle obbligazioni nel nostro codice.

A questo punto però sorge un'altra questione: se sia giuridicamente valida l'esecuzione forzata in forma specifica, trattandosi di una obbligazione di fare, la cui eventuale inadempienza produce una conseguenza (pagamento dello stipendio) senza limitazione di tempo; il che non è ammesso nel nostro diritto positivo. Ma vi è di più: si può obiettivamente e giustificatamente, nei casi di nullità del licenziamento, conferire al giudice un'unica possibilità di pena e cioè la reintegra? Siccome al concetto di reintegra non è possibile dare il carattere di risarcimento di danni, occorre forzatamente dargli il carattere di pena consistente nel ripristino forzato di una situazione di fatto colposamente creata, ma che è pur sempre determinata da una serie infinita di casi specifici diversi l'uno dall'altro.

È corrispondente a giustizia colpire con identica sanzione (la reintegrazione) qualsiasi nullità di licenziamento indipendentemente dall'esame delle cause e delle prove offerte dal datore di lavoro? Non è forse vero che vi possono essere motivi di licenziamento non completamente provabili in causa e quindi rientranti nell'obbligo della reintegra, ma che in pratica, a reintegrazione avvenuta, possono creare una incompatibilità del lavoratore a rimanere in quel posto?

Si determinerebbe una situazione di disagio per ambedue i soggetti nel rapporto di lavoro, cosicchè la reintegrazione potrebbe diventare intollerabile per entrambi. Casi di questo genere rientrano nella normalità della vita aziendale ed è inutile in questa sede dettagliare una qualsiasi casistica, ma parrebbe molto opportuno che, seguendo tutte le legislazioni straniere dell'area comunitaria europea e fra gli ultimi il diritto germanico, si lasciasse al giudice una sia pur limitata discrezionalità nell'applicazione del principio generale della legge e, in casi particolari, derogarvi con la possibilità di intimare un risarcimento di danni monetizzato.

Anche ammettendo che la reintegra sia la perfezione della giustizia e mantenendo questo principio non possiamo dimenticare che *summum ius summa iniuria,* e perchè ciò non avvenga non resterebbe che concedere al magistrato una certa elasticità nel giudicare e nel comminare al datore di lavoro quella conseguenza giuridica che meglio si attagli al suo colposo comportamento.

Non è possibile poi non esaminare l'articolo 14 che tratta del trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali e che attribuisce alle associazioni sindacali di appartenenza un potere di veto. Sotto il profilo della tutela è evidente che il trasferimento può costituire un mezzo di ritorsione da parte del datore di lavoro in conseguenza dell'esercizio anche legittimo dei diritti sindacali da parte dei dirigenti, ma è altrettanto evidente che un potere di veto unilaterale concesso ad una parte interessata non è legittimo. Occorrerebbe quanto meno prevedere un diritto di reclamo contro la denegazione del nulla osta oppure — e questa sarebbe, sempre a mio avviso, la strada maestra — lasciare alla contrattazione collettiva la determinazione di tutte le procedure per garantire la giusta tutela dei dirigenti in occasione di trasferimenti onde contemperare e garantire i diritti di ambedue i soggetti del rapporto di lavoro.

Sono queste alcune delle principali osservazioni che possono essere mosse da un punto di vista tecnico-giuridico alle norme contenute nel provvedimento. Ed altre a scopo di perfezionamento anche letterale potrebbero essere ulteriormente aggiunte, ma in tale caso usciremmo dai limiti imposti da una discussione generale.

Dall'esame del disegno di legge nel suo complesso le tematiche che esso pone alla nostra attenzione non possono che essere ritenute valide. E se di una cosa possiamo rammaricarci è soltanto quella del ritardo con il quale esse ci vengono presentate. Ma dall'esame globale del provvedimento a noi pare di scorgere una lacuna che non è possibile sottacere.

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, quanti altri fascicoli ha a sua disposizione?

T O R E L L I . Uno solo.

La partecipazione operaia. È un tema che avrebbe dovuto trovare uno svolgimento nel contesto di questa legge. Mi riferisco all'articolo 46 della Costituzione, che recita: « Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro... la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ». Il legislatore non ha affrontato questo tema che esiste perchè è un dettato costituzionale, un dettato con cui si riconosce un diritto nientemeno che alla gestione delle aziende.

Il tema è di tale impegno che difficilmente poteva essere recepito da questo provvedimento, ma la Costituzione, stabilendo il diritto, rimanda alla legge la determinazione dei limiti di questo diritto. Quindi, se è questione di limiti, il tema avrebbe potuto essere affrontato almeno nei suoi prolegomeni per dar vita a qualche forma iniziale di quel grande obiettivo che, in termini moderni, si chiama partecipazione operaia nell'azienda. Non so se tutti i Gruppi parlamentari qui rappresentati siano favorevoli al concetto di partecipazione che, nel suo limite minimo, può essere configurato come una semplice apertura ad un colloquio costante tra imprenditore e lavoratore.

Ricordo che vi è una raccomandazione, che porta il n. 129, dell'OIL che tratta questo specifico argomento ed elenca una serie di elementi per una politica delle comunicazioni nell'interno della fabbrica e una serie di mezzi di comunicazione nonchè i modi di porre in essere le comunicazioni stesse, che devono essere reciproche, allo scopo — dice la raccomandazione — « che le decisioni su questioni di grande interesse siano prese dalla direzione aziendale nella misura in cui esse non siano di pregiudizio ad alcuna delle parti ».

Se vogliamo risolvere la questione sociale in genere e i rapporti fra datori e prestatori d'opera è giocoforza aprire la strada alla partecipazione. Potrei far riferimento a tentativi o a forme già in atto presso altre Nazioni, più o meno accettabili o criticabili sotto diversi aspetti, ma rimane il fatto che l'economia non dà una risposta globale per tutte le tensioni sociali, mentre una risposta può venire proprio dalla partecipazione.

A questo proposito faccio mie le parole dell'ex vice presidente del MEC, Robert Marjolin, già segretario dell'OECE e collaboratore di Jean Monnet, e le traggo da un superbo *reportage* di Arrigo Levi sul giornale « La Stampa » di Torino. Marjolin diceva: « Io credo nella partecipazione. Credo sia un errore pensare che possiamo continuare a vivere in un sistema nel quale la direzione delle imprese non ha praticamente altri rapporti con la manodopera che quelli della prestazione di servizi contro il pagamento di salari. Credo indispensabile umanizzare questo rapporto: anzitutto con l'informazione che è l'inizio della partecipazione. Bisogna che la gente sappia quello che succede e poi bisognerà fare progressivamente delle imprese un posto dove l'uomo che lavora si senta, in qualche modo, a casa sua ».

La Democrazia cristiana sente tutto il valore giuridico, morale e umano che contiene questo problema ed avrei tanto desiderato che questo tema avesse avuto un inizio di svolgimento, anche modesto, perchè le nostre imprese europee, come dice Pierre Uri, sono molto più monarchiche di quelle americane e il meglio che abbiamo sono dei despoti illuminati. Uri aggiungeva: « Dobbiamo cambiare le cose progressivamente, imparare facendo ». In questa ultima frase sta, in sintesi, il giudizio finale che chi vi parla dà a questa legge.

A fianco della valutazione espressa sul rapporto intercorrente tra i sindacati e la presente legge, non è fuor di luogo prendere in considerazione telegraficamente i riflessi che questo provvedimento ha avuto ed ha nel mondo della destra economica e imprenditoriale in genere. Ebbene, una domanda triste e greve domina quel mondo: dove andiamo a finire? Quasi che questa legge abbia un carattere punitivo tale da travolgere tutto l'odierno assetto sociale.

Da più parti giungono echi di affermazioni catastrofiche dominate da un sentimento principale, la paura; ma quale paura? Di dover mutare qualcosa? Di dover assumere impegni nuovi? In questo caso la risposta è affermativa perchè, anche nei suoi limiti, an-

che dopo qualche emendamento razionale e giuridicamente necessario, parecchie cose dovranno mutare per il fatto che un nuovo e diverso equilibrio deve essere costituito nelle aziende. Come il problema dell'ordine pubblico non può essere ridotto ad un problema di polizia perchè l'ordine pubblico, come scriveva giorni or sono l'onorevole Gonella, è la convergenza di un ordine morale, politico ed economico, così dicasi per i rapporti di lavoro nell'azienda che non possono essere mantenuti sulla falsariga di una disciplina imposta ma devono essere regolati su un piano di equilibrio delle forze.

Non capiranno mai i cosiddetti uomini d'ordine che, volendo mantenere l'ordine dappertutto, si rischia di non mantenerlo in nessuna parte?

In altri termini, quando i sindacati sostengono che al fondo delle rivendicazioni dei lavoratori c'è una unanime richiesta di maggiore dignità umana, di maggiore rispetto della loro personalità, dicono cose che non è più possibile non recepire.

Le norme della legge in discussione si fondano su questo tema e trovano il loro punto d'aggancio nella convinzione — che purtroppo non ancora tutti hanno in Italia — che lo stabilimento, gli impianti più moderni e anche le tecnologie più avanzate a nulla servono se non esiste l'uomo e quindi è d'uopo considerare il valore della personalità umana come il vero capitale a cui tutto il resto si condiziona.

Sarebbe stato desiderabile che il nostro onorevole relatore avesse incluso nel suo documento un capitolo di legislazione comparata (estraendolo quanto meno dalla relazione, purtroppo poco conosciuta, redatta dall'ufficio studi legislativi del Senato a cui esprimo il mio ringraziamento più vivo) ed allora avremmo potuto constatare che i temi contenuti nel presente disegno di legge sono già stati dibattuti, elaborati e tradotti in norme di legge, sia pure in forme e con conseguenze diverse, da quasi tutte le legislazioni europee.

Ci saremmo persuasi unanimemente che il nostro Paese — ancora privo di una magistratura del lavoro e di un codice del lavoro — deve prendere coscienza almeno che il miglioramento del tenore di vita non esaurisce i problemi di crescita di una società civile; che in moltissime fabbriche il principio dell'efficienza tende a schiacciare la personalità del lavoratore; che certi processi produttivi, con le loro ferree leggi, offrono sì un vantaggio all'economia ma svestono l'operaio della sua figura di uomo fino a farlo diventare tutt'uno con la macchina che gli sta davanti o a fianco, come un ingranaggio della stessa operazione che sta per compiere.

Non sono affermazioni demagogiche: sono realtà che ci offre la tecnocrazia, alla quale d'altronde non possiamo sottrarci, perchè non intendiamo che l'industria moderna si trasformi in artigianato, ma alla quale intendiamo opporre un sistema di difesa della personalità del lavoratore; e i primi elementi di questa difesa li ritroviamo in questa legge.

Ed allora se la classe imprenditoriale si spogliasse di ogni forma di egoismo, se si convincesse che entro i cancelli di una fabbrica dovrebbe applicarsi, sempre salvando l'indispensabile gerarchia di valori e di responsabilità, l'unica legge valida, quella della solidarietà umana nel rispetto reciproco della dignità e della sicurezza di tutte le componenti umane dell'azienda, ritenendo tutto il resto come semplice mezzo e strumento, allora — dicevo — non sarebbe utopia auspicare che tutto il Senato unanime giungesse ad offrire la sua approvazione a questa legge.

Onorevoli colleghi, l'ultimo pensiero che chiuderà questo intervento vuol essere un pensiero non democratico cristiano, ma semplicemente cristiano.

Questa legge non è classista perchè esiste classismo quando una categoria sociale, di diritto o di fatto, si erige in classe privilegiata ed opprime le altre categorie sociali.

Gli operai sono state vittime di un classismo di cui tanto hanno sofferto, ma ora non vogliono diventare classe privilegiata così come non intendono più essere una classe di oppressi.

Vi sono difficoltà per stabilire un dialogo, ma bisogna sapere dove si va e questa legge indica una direttiva di marcia. La direttiva è verso il traguardo della giustizia sociale.

Si lotta, è vero: la lotta di classe è un fatto; ma per noi l'espressione è errata perchè non si sa se quelle parole designino un'azione veramente pura o un'azione animata dall'odio o dalla gelosia.

La nostra direttiva ci sembra migliore: noi lottiamo per la giustizia. Questa espressione dimostra prima di tutto che una ingiustizia pesa di fatto sul mondo operaio: non si combatterebbe per la giustizia se la giustizia regnasse. Questa espressione mostra anche che non si tratta di lottare contro le persone ma contro l'ingiustizia.

Infine, quando si lotta per la giustizia si escludono l'odio e la violenza, altrimenti non si sarebbe giusti.

Ecco perchè la Democrazia cristiana dichiarandosi favorevole a questa legge ritiene di compiere un atto di giustizia. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei giorni scorsi il Gruppo del PSIUP ha presentato in questa sede una interpellanza nella quale si partiva dalla considerazione che si andava ulteriormente intensificando nel Paese la campagna repressiva da tempo in atto contro dirigenti sindacali e politici, lavoratori e studenti, e più in generale contro il movimento popolare democratico, e ci si riferiva a quelli che erano gli ultimi più appariscenti episodi di questo atteggiamento da cui veniva impressionata l'opinione pubblica democratica, gli episodi di Torino, Milano, Bari, Verona, Napoli che colpivano rappresentanti dei lavoratori, dirigenti politici, cioè attivisti e militanti del movimento operaio che erano impegnati nelle grandi lotte rivendicative.

È di stamane poi la notizia (sempre in relazione ai princìpi di carattere democratico e costituzionale di libertà che vogliamo tener presenti nella discussione di oggi) dell'amara sentenza che ha colpito il professor Tolin.

Siamo cioè di fronte a problemi che interessano il mondo vivo del nostro Paese in riferimento a quelli che usualmente vengono chiamati diritti costituzionali di libertà.

Io cercherò in questo intervento di rendere conto delle ragioni per le quali arriviamo ad alcune conclusioni, attraverso uno sforzo di analisi, che potrà essere incompleto, ma che secondo il nostro parere deve essere fatto in questo momento, al punto in cui noi siamo giunti della discussione, per non apparire o per non restare, in una norma di legge, arretrati rispetto a quella che è una realtà viva; per far sì cioè che l'elemento politico e quindi le rappresentanze politiche e quindi ancora, per quanto ci riguarda, il Senato della Repubblica italiana, recepiscano, se vogliono fare veramente delle norme che interessino larghe masse popolari, quello che, di contenuto realmente nuovo, il movimento democratico stesso fa scaturire.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* D I P R I S C O). Ecco perchè nell'affrontare questa questione io non mi soffermo su tutti i precedenti, che sono stati ricordati d'altra parte con sufficiente — mi pare — precisione dal relatore nella prima parte della relazione, i precedenti che hanno trovato impegnati i movimenti politici, le forze politiche sul problema della difesa dei diritti costituzionali dei lavoratori: tutto quello che è stato detto e fatto, le prese di posizione delle organizzazioni sindacali; ma, considerando che questo, ripeto, è già stato citato nella relazione, mi soffermo invece su altre questioni che secondo me devono essere valutate, le questioni che ci devono portare a determinate conclusioni, le questioni che muovono dalle lotte delle masse popolari e dalla pressione che il mo-

vimento dei lavoratori ha esercitato nel Paese.

Io ritengo che la forte ripresa delle lotte sindacali dopo il luglio del 1960 sia avvenuta con contenuti nuovi perchè ai lavoratori cominciava a rendersi evidente l'impossibilità di mantenere divise e separate lotta economica e lotta politica.

Questa ripresa delle lotte sindacali si sviluppava proprio attraverso la volontà di modificare i rapporti di potere in fabbrica e si arricchiva di contenuti democratici e politici. Queste cose a posteriori sono oggi, ad un esame attento, abbastanza chiare, anche se meno chiare apparivano forse allora a molti. Ecco perchè occorre analizzare con molta attenzione il movimento attuale, allo scopo di individuarne quei tratti caratteristici e peculiari che devono condurci, per quanto riguarda il tema oggi al nostro esame, a redigere norme per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori nelle aziende che non siano arretrate rispetto ad una maturazione di coscienza politica democratica.

Intendo dire che alcune importanti caratteristiche dei contenuti delle lotte attuali vengono da lontano e sono il risultato di una lunga maturazione, di esperienze delle classi lavoratrici e non una fiammata, quindi, ma rappresentazione di qualche cosa di solido destinato a crescere.

Analizziamo un po' meglio tali questioni; riandiamo per un momento al movimento rivendicativo dal 1962 in poi. Esso ha avuto una notevole importanza nell'immediato momento per la conquista di migliori condizioni economiche per i lavoratori e perchè diede un primo colpo ad uno sviluppo industriale basato su una situazione di sottosalario nel confronto con il resto dell'Europa.

Durante il periodo della recessione ed il processo di riorganizzazione capitalistica iniziato attorno al 1964, le classi lavoratrici italiane peraltro compiono una delle più alte esperienze politiche di questo dopoguerra, senz'altro preparazione valida per quelle che vivono in questi mesi nel Paese. Si accumula rapidamente una serie di fenomeni, dal grosso processo di espulsione di mano d'opera agricola dalle campagne alla riduzione della mano d'opera occupata nell'industria, dal peggioramento delle condizioni operaie in fabbrica all'esplosione delle vecchie strutture scolastiche ed universitarie, dal processo di concentrazione e fusione a ritmo crescente alla penetrazione di capitale straniero, specie americano, dalla crisi dei servizi sociali, dal caos urbanistico e nei trasporti alle conseguenze economiche dei legami con l'imperialismo americano nella fase di *escalation* dell'aggressione al Nord-Vietnam.

Si tratta di tanti aspetti di un'unica realtà, cioè quella del processo capitalistico di accumulazione; e lavoratori, contadini, operai, masse meridionali e studenti si trovano faccia a faccia con il sistema, sono obbligati insomma a risalire dal particolare al generale.

Crescono così i livelli combattivi e si estende la lotta che fa crollare i miti. Ricordiamo Valdagno, Fiat, eccetera. L'esperienza degli anni 1964-68 è stata in questo senso di enorme importanza e noi dobbiamo sapere che oggi abbiamo una classe operaia, braccianti, contadini, lavoratori, che è ad un livello di coscienza e di esperienza politica enormemente cresciuto.

Dal momento in cui vi è stata una ripresa della lotta, sono andati delineandosi alcuni elementi nuovi di chiarimento politico. Anche i rapporti tra i sindacati sono mutati. La inversione di tendenza per questi è stata netta: dalla divisione all'unità, tanto più importante perchè ciò che può garantirne gli sbocchi è quella tendenza alla partecipazione, all'autogestione della lotta, quel rifiuto di deleghe permanenti che caratterizzano oggi i settori del mondo del lavoro. Questa non è stata una conquista calata dall'alto, è stata una conquista alla quale si è arrivati giorno per giorno, attraverso l'esperienza dei nuovi metodi di lotta e dei nuovi contenuti. Questo processo si è sviluppato, ha bruciato rapidamente il tentativo del centro-sinistra e l'unificazione socialdemocratica.

I lavoratori, nelle lotte unitarie del 1968 e del 1969, hanno riscoperto il ruolo autoritario dello Stato, la sua inevitabile tendenza repressiva, dall'autoritarismo in fabbriche e scuole alle repressioni poliziesche. I lavoratori hanno colto nella loro esperienza il nesso fra Stato, politica economica, sfrutta-

mento, investimenti ed hanno compreso i limiti della democrazia formale, nei confronti della condizione operaia. I lavoratori si sono resi conto, nel corso delle lotte, che nessuno degli istituti che esistono può operare efficacemente sui meccanismi di sfruttamento; e, accanto a ciò, c'è il diffondersi della coscienza di cosa rappresentano di valido per le masse popolari i contenuti delle lotte nuove a livello di società civile, attorno ai problemi dei quartieri, della casa, degli affitti, dei trasporti, delle tasse, dell'assistenza, della previdenza, eccetera.

Su queste cose è caduto il centro-sinistra ed era inevitabile che di fronte alla nuova tematica si aprisse una prima, seria crisi nello schieramento cattolico, non a caso ad opera delle ACLI, cioè di un'organizzazione legata alla classe operaia in modo particolare nel Nord.

Onorevoli colleghi, da quanto ho fin qui detto mi pare si possa arrivare al centro del problema che sta all'attenzione dei lavoratori e nostra in questi giorni: la questione di potere. Penso che nella fabbrica la questione si ponga in modo particolarmente interessante, perchè dobbiamo tutti registrare un movimento concreto di costruzione dell'unità della classe operaia su questo terreno di potere. Il potere assoluto del padrone è stato, negli anni scorsi, teso a creare una frammentazione, la più ampia possibile, della classe operaia; una frantumazione utile a dividere, a condizionare, a reprimere, in definitiva a sfruttare meglio.

Oggi al centro delle lotte c'è, nel rifiuto di vecchie forme di classificazione o di incentivazione, una spinta che non è astrattamente egualitaria, ma concretamente unitaria, unificante, cioè, per esercitare meglio il potere. In questa battaglia sono crollati dei miti: quello di uno sviluppo economico ininterrotto e controllato, in grado di assicurare alti salari e piena occupazione; quello della programmazione, capace di assicurare, attraverso la vigilanza di uno Stato neutrale, investimenti adeguati in determinati settori, di eliminare squilibri sociali, settoriali e territoriali; quello della politica dei redditi; quello di un progresso tecnico e di innovazione tecnologica come elemento oggettivo, anzichè come strumento, quale si è rivelato, usato ai fini delle manovre di sfruttamento capitalistico.

Su quest'ultimo punto voglio intrattenermi con un giudizio che serve a collegarci direttamente alla questione oggetto dell'odierna discussione. Domandiamoci per un momento quali sono i connotati di questa tecnologia: la completa estraneazione del lavoratore da ogni decisione relativa al suo lavoro; l'inscatolamento del lavoratore in una massima rigidezza di mansioni da espletare e di dipendenza gerarchica; l'efficienza intesa concretamente per il lavoratore come la corsa dello scoiattolo nella gabbia rotante; la massima delimitazione possibile delle conoscenze tecniche da applicare e perfezionare; il conseguente minimo grado di autonomia professionale e culturale; l'impossibilità del lavoratore di intervenire per modificare queste regole, in generale e in particolare, come regole di efficienza da cui dipende fondamentalmente la sorte dell'azienda e del sistema.

Ne deriva la conseguente secondarietà delle condizioni del lavoratore rispetto alla primarietà di questa efficienza, raggiungendosi così la disumanità specifica del processo produttivo, nel senso della sottomissione di tutti i fattori di creatività e di inventiva del lavoro umano rispetto a tutti i fattori della predeterminazione della gerarchia, quindi della sottomissione.

I dibattiti su questa questione che si sono svolti e si svolgono nel corso delle lotte dell'autunno caldo tra i lavoratori, l'apporto fondamentalmente costruttivo portato per l'individuazione dei temi del dibattito e per il confronto delle tesi dal movimento studentesco davanti alle fabbriche, nel corso del picchettaggio, il balzo in avanti della tematica del metodo di lotta sindacale, il contributo appassionato, per quanto ci riguarda, di militanti socialisti di unità proletaria hanno costruito nella coscienza del lavoratore la consapevolezza che le reali condizioni disumane del lavoro dipendono dal carattere specifico di questo tipo di tecnologia espressione del capitale monopolistico, dell'autoritarismo, della gerarchia; e conseguentemente vi è l'esigenza, la necessità e quindi la pos-

sibilità di cambiare le cose, poichè è nella produzione che questo indirizzo capitalistico inquadra ai suoi fini i lavoratori in aspetti di metodi che possono essere rovesciati: i lavoratori stessi diventano coscienti che nella lotta unitaria possono rovesciarli per avere ciò che si definisce la dimensione umana del lavoratore. Certo che, nell'iniziare con il contestare l'oggettività della tecnologia e quello che ad essa è legato nell'indirizzo del padronato, si propongono anche i problemi della struttura salariale ma non autonomamente dall'azione sulle condizioni di lavoro.

La rivendicazione salariale si presenta come una componente dell'azione per intervenire sulle condizioni di lavoro per una modifica ed un controllo da parte dei lavoratori. Infatti in caso contrario resterebbe al capitale monopolistico, quando deve recedere ad una pressione salariale, il margine di rivalersi della concessione salariale accentuando il carattere di efficienza del suo — sottolineo suo — progresso tecnologico e in definitiva del suo autoritarismo.

Onorevoli colleghi, penso che da questa analisi e da questo tentativo di individuare le cose nuove che vengono e che sono state affrontate dai lavoratori scaturisca ciò che è stato detto da dirigenti delle organizzazioni sindacali, dai lavoratori stessi in più occasioni, in queste settimane e in questi giorni, ovvero che da queste lotte unitarie in corso usciamo tutti cambiati. Qual è dunque il nuovo? Sforziamoci di comprenderlo per corrispondere ad esso anche in questa sede: noi del PSIUP cerchiamo di farlo e chi non lo facesse sarebbe coinvolto nella diffidenza verso i partiti, verso la politica per il fatto che non si ritrovano nel rapporto tra le forze politiche organizzate i temi che ogni lavoratore, ogni cittadino, in casa, in famiglia, nel quartiere solleva ogni giorno e che sorgono soprattutto dalla discussione del ruolo, dell'influenza che la fabbrica ha in forme immediate e mediate sullo sviluppo della società, partendo proprio dalle condizioni operaie. Per noi il nuovo che sta emergendo con sempre più forza è riferito al fatto che i lavoratori in fabbrica vogliono contare, perchè hanno compreso che è un loro preciso diritto; vogliono questo proprio per sconfiggere quegli aspetti disumanizzanti del lavoro cui prima mi riferivo.

Per arrivare a questo il lavoratore vuole ottenere il riconoscimento dei diritti che gli spettano come uomo, come cittadino, come lavoratore in una Repubblica fondata sul lavoro, in una Repubblica nata — non dimentichiamolo mai — da una gloriosa lotta di liberazione nazionale contro il fascismo, contro il nazismo, contro l'autoritarismo dello Stato e dei padroni. Occorre riaffermare subito dunque che questi diritti altro non sono che diritti di libertà che gli competono; essi sono diritti perfetti, assoluti, non disponibili nè rinunciabili. Sono quei diritti di riunione, di associazione, di opinione, di manifestazione che è inconcepibile vengano in qualche misura condizionati e contrastati.

Il problema allora è quello della rimozione di tutti quegli ostacoli che mutilano il lavoratore delle libertà che ha come cittadino, non appena varchi la porta del luogo di produzione. Onorevoli colleghi, in questo senso deve essere affrontato il problema, il criterio, il concetto di impresa. Che cosa cioè oggi, in relazione a questa riscoperta o alle volte scoperta da parte dei lavoratori della validità di questi diritti costituzionalmente sanciti, è rimasto e rimane come concetto predominante dell'impresa secondo le norme del codice fascista? Non si è posto mano a questo che è uno dei gangli fondamentali che comportano la possibilità di riportare nell'interno dell'azienda l'applicazione di quei princìpi e quei diritti che sono dalla Costituzione previsti.

Se ne è accorto perfino il senatore Torelli che nel suo intervento ne ha parlato. A dire il vero non ho capito dove volesse andare a parare, quando per esempio ha sollevato la questione che nella fabbrica occorre portare il lavoratore ad essere meno disumanizzato, mentre poi, quando si è trattato di circoscrivere il concetto dell'articolo 1, ha ripreso i vecchi argomenti triti e ritriti della supremazia indiscutibile da parte del padrone.

Le cose bisogna vederle nel contesto generale, e mi dispiace che non sia presente in questo momento il collega Torelli. Egli infatti all'inizio ha fatto delle dichiarazioni di li-

bertà, ma infine ha ricondotto il nesso del suo intervento su un concetto reazionario per l'impostazione. Ne avremo poi la prova più precisa al momento opportuno, quando si tratterà di passare all'articolazione del disegno di legge.

Nei confronti di questo provvedimento, dunque, per quanto ci riguarda, noi del PSIUP abbiamo portato nei lavori della 10ª Commissione la linea che il nostro partito aveva da tempo elaborato, correggendola però rispetto al progetto originario, con contenuti che scaturivano dal movimento delle lotte. Abbiamo sostenuto qualche norma, nella prima parte, che ha avuto un po' di fortuna, mentre il contrario è avvenuto per le nostre proposte riguardanti la seconda e la terza parte. Abbiamo però sempre sostenuto, fino in fondo, la nostra impostazione che partiva proprio da quei concetti di cui prima parlavo, vale a dire dal riconoscimento dei diritti di libertà per i lavoratori e della possibile esplicazione di questi nell'interno delle aziende.

Io ritengo che il diritto più importante tra questi sia il diritto di riunione. Voglio soffermarmi su tale questione che è stata oggetto di discussione e che viene riportata anche nel testo. Cosa è l'assemblea che viene richiesta dagli operai nelle recenti lotte? Se noi riflettiamo su questa esperienza fatta nel vivo di una tensione reale dei lavoratori uniti, esperienza irreversibile nei suoi contenuti concreti, quando si tenti di porre una norma di legge che regolamenti questi punti del problema, si rischia di restare indietro, troppo indietro. Si è detto che il problema dell'assemblea nelle fabbriche, così come è venuto delineandosi, è diventato uno strumento effettivo di potere, ha assunto cioè il valore di strumento di unificazione politica dei lavoratori contro l'organizzazione centralizzata del lavoro voluta dal padrone il quale, frammentando le mansioni dei lavoratori, li isola. L'assemblea è un qualcosa di vivo in quanto organizza la lotta, in quanto è il luogo di verifica delle proposte, di elaborazione unitaria delle condizioni dei lavoratori in fabbrica e nella società; essa si sta quindi delineando costruttivamente e positivamente come un organismo di contrapposizione al potere autoritario del padrone, ma anche, su un piano ancor più politico, come centro che investe tutti i problemi dell'indirizzo economico e quindi delle scelte politiche.

Si discutono problemi collegati agli investimenti, ai rinnovamenti tecnologici, agli insediamenti e, insieme a questi, problemi di trasporti, problemi riguardanti gli ospedali eccetera. Sono tutti problemi collegati a scelte politiche, per i quali hanno un certo valore anche le forze politiche organizzate. Certo, mi riferisco alle organizzazioni sindacali, ai problemi di ordine sindacale nell'interno dell'azienda che costituiscono oggi il motivo di attacco contro la forza padronale; non parlo però di limitazione a questo. Io dico che i militanti di fabbrica di partito possono portare alla verifica dei lavoratori programmi di azione e di scelte. Questo non può che essere un atteggiamento democratico nell'esercizio del potere di riunirsi.

Per quanto concerne le obiezioni a questo tipo di assemblea che a me pare sia il fulcro attorno al quale ruotano poi tutti gli altri riconoscimenti di diritti, l'obiezione più seria e di un certo valore è stata fatta dal senatore Pozzar in occasione di un recente dibattito in una città italiana (e che egli diceva di voler riprendere qui in Parlamento), obiezione seria perchè ad essa occorre dare una risposta.

Dice Pozzar che non crede che vi sia l'opportunità di introdurre compiti e diritti dei lavoratori per quanto riguarda i contenuti dell'assemblea in ordine a motivi che sono direttamente collegabili alle forze politiche organizzate. Secondo Pozzar la giustificazione è questa: nei mesi e nelle settimane in cui c'è un processo di avanzamento dell'unità sindacale, non ancora compiuto ma che non deve essere minimamente rallentato, non possiamo introdurre elementi di natura tale che possano portare a una disarticolazione attraverso inevitabili polemiche o dibattiti.

Ma io dovrei dire a Pozzar che il problema invece deve essere rovesciato: che cioè i contenuti proprio di carattere democratico non devono in nessun modo far sì che i lavoratori sfuggano o non affrontino i problemi anche in uno scontro di ordine politico,

perchè questo matura la coscienza. Certo, una questione di questa natura può far correre dei pericoli: non c'è dubbio. Ma è proprio la maturità, secondo il nostro parere, scaturita dalle lotte di questi mesi, che ci conferma la necessità di prevedere in una norma di legge quanto io sono venuto dicendo.

Ricodiamo tutti, compagno Albani, la risposta, per esempio, data dagli operai della Fiat a un giornalista che chiedeva chi sono i delegati di reparto (ecco la maturità raggiunta dai lavoratori in questa loro coscienza di avere diritti di carattere democratico perchè riferentisi non solo allo spirito ma ai princìpi costituzionali). Essi hanno risposto: tutti. In questo « tutti », cioè tutti i lavoratori di quel reparto, si è data la giustificazione nuova, si è cercato di far capire con una risposta elementare in che consiste questo elemento nuovo. Non importa il fatto che c'è uno che va su in direzione (perchè deve andarci qualcuno) a sentire e proporre per poi riferire; ma importa il « tutti », cioè quella forza per poter prima affrontare e quindi risolvere i problemi che interessano i lavoratori, problemi che sono in definitiva di libertà.

È collegato a questo fatto nuovo, di cui si deve prendere atto, l'esercizio dei diritti dei lavoratori. Certo, io ho sottolineato l'aspetto dell'assemblea proprio perchè solo in essa possono essere dibattuti e risolti i problemi collegati ai diritti di associazione, di opinione, di manifestazione del pensiero, di contrattazione, di controllo eccetera: quindi presenza collettiva per una posizione che — ripeto — contrasti e annulli quello che è l'autoritarismo del padrone.

Sulle libertà individuali altri colleghi del mio Gruppo si intratterranno per farne risultare anche norme che emendino alcune di quelle proposte che secondo noi, così come sono state stese, sono di pieno contenuto anticostituzionale; infatti per quanto riguarda le guardie giurate, gli impianti televisivi, le visite personali di controllo, occorre l'affermazione categorica che, di fronte a diritti previsti costituzionalmente, non ci sono modi o metodi che possano limitare tali diritti. Ma su tale questione, ripeto, si intratterranno più particolarmente altri compagni del mio Gruppo. Io adesso voglio vedere, cosa che mi sta particolarmente a cuore, se il disegno di legge in esame intacca l'autonomia dell'organizzazione sindacale. L'articolo 39 della Costituzione al riguardo è preciso: le organizzazioni sindacali sono libere, e tale principio deve essere sempre presente dinanzi a noi quando ci occupiamo delle norme del titolo terzo.

L'articolo 39 della Costituzione recita: « La organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge ».

Sul problema attinente la sfera di competenza delle organizzazioni sindacali e i loro metodi di azione dobbiamo rifarci al principio che il diritto dei lavoratori di liberamente organizzarsi è sancito in maniera categorica e precisa.

La rappresentatività è, per sua natura, soggetta a variazioni e quindi non si può, in base a tale criterio, perpetuare una situazione che invece si deve considerare contingente. Nell'affrontare quindi la questione di questi diritti non deve sorgere il dubbio che i diritti stessi vengano limitati per determinati soggetti previsti da queste norme, cioè per i lavoratori.

Nel titolo III del disegno di legge si cambia il soggetto: cioè non è più il lavoratore, ma le rappresentanze sindacali, e ciò è espresso nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11 del disegno di legge al nostro esame; gli articoli che seguono si rifanno evidentemente a tale tipo di rappresentanza sindacale.

Noi del PSIUP abbiamo posto il problema in maniera diversa: abbiamo detto che i lavoratori sono liberi di creare nell'interno dell'azienda gli organismi che credono. Cerchiamo di capire il significato di queste norme perchè possono essere avanzati dubbi circa il fatto che possa essere impedita o repressa in qualsiasi modo la libera attività sindacale del lavoratore nei luoghi di lavoro. Quello che sta di fronte a noi però non costituisce solo tema di carattere costituzionale, ma anche di ordine politico.

Per noi l'importante è che, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, si arrivi rapidamente, bruciando le tappe, come hanno dimostrato i lavoratori, all'unità di esse su tutto il territorio nazionale per renderle veramente strumento dei lavoratori, guidate e dirette dai lavoratori stessi. Non vorremmo però che con queste norme del titolo III si creasse una gerarchia di strumenti sindacali e istituti, nella cui azione non devono ammettersi interferenze di alcun tipo.

Non possiamo quindi porre in essere, per esempio, le norme che si riferiscono ad interventi, più volte previsti nelle proposte della maggioranza, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Ufficio del lavoro ai quali non possono nè essere dati compiti nè conferiti poteri decisionali in una sfera nella quale l'autonomia non può essere limitata.

Quindi se noi su questo terreno della configurazione delle organizzazioni all'interno delle fabbriche siamo dubbiosi per quanto riguarda l'interpretazione delle norme, se si trattasse di una codificazione di istituti o di strutture sindacali, siamo recisamente contrari. I lavoratori hanno acquisito la coscienza che è all'interno della fabbrica che devono riunirsi, discutere, rivendicare e operare come soggetti e non come oggetto di altrui decisioni. Pertanto, per poter verificare come protagonisti e non come esecutori di altri le questioni attinenti la loro personalità, il valore umano, le condizioni di fabbrica e le questioni esterne alla fabbrica, chiedono il riconoscimento di questi diritti. E naturalmente sono sempre diritti dei singoli le questioni riguardanti i permessi con distacco, i rapporti dei rappresentanti di determinati tipi di organizzazione e la libertà di circolare nelle fabbriche. E per quanto riguarda la norma prevista dall'articolo 20 sul diritto di sciopero, ove si stabilisce che bisogna aspettare due giorni perchè le autorità si pronuncino sul fatto della violazione o meno di un diritto di sciopero, mi pare che cadiamo veramente nel ridicolo. Onorevoli colleghi, su queste cose non si può scherzare.

L'ultimo problema che desidero affrontare riguarda il collocamento. Gli onorevoli colleghi sanno che, nella seduta conclusiva su questo disegno di legge alla 10ª Commissione, il Ministro del lavoro ha presentato un articolo 25-*bis* riguardante norme sul collocamento. Il Ministro ha giustificato la presentazione di questo articolo affermando che era sì necessario rivedere tutta la legge del 1949, ma che siccome non era possibile affrontare a tempi ravvicinati un problema di questa natura, era meglio stabilire una questione di principio nel testo riguardante le norme sui diritti dei lavoratori. Ed è quindi venuto fuori quest'articolo che, volendolo definire benevolmente, posso dire che ha un carattere democraticistico. Ma non è questo che i lavoratori chiedono sul problema del collocamento. Innanzitutto non si può estrapolare una norma concernente la composizione di determinate commissioni da tutto il complesso di una legge sul collocamento ed in secondo luogo il problema è di carattere politico. Ma, onorevoli colleghi, sono anni ed anni che non solo da parte nostra, ma anche da parte di certi settori della maggioranza governativa si insiste sulla partecipazione dei lavoratori al controllo degli investimenti, al controllo dello sviluppo dell'azienda. Tutto questo è stato sostenuto in forme diverse che hanno trovato anche motivi di scontro, ma sono tutte questioni collegate all'indirizzo del collocamento che comporta problemi di preparazione e di avviamento professionale, problemi che sono collegati ai giovani, agli anziani e a tutta una serie di questioni. Non ci si può accontentare, ripeto, di una norma di carattere democraticistico da introdurre in questo testo. Comunque credo che l'onorevole Ministro — e forse lo ha anche detto — abbia voluto introdurre tale norma per creare un qualche cosa che scuota l'inerzia, per predisporre un provvedimento. Ma noi siamo convinti che se verrà approvato questo provvedimento l'inerzia rimarrà definitiva, poichè l'esperienza ci insegna che in Italia, quando si è già introdotta una piccola cosa in una legge, si è portati per il resto ad attendere dicendo: tanto non c'è urgenza.

Quindi, sulla questione delle norme sul collocamento noi affermiamo che non è

questa la maniera e che non sono questi i termini nei quali deve essere affrontato un problema di tale natura.

Onorevoli colleghi, a conclusione di questo mio intervento voglio dire che le norme per lo statuto dei lavoratori potrebbero essere contenute in due o tre articoli. In primo luogo occorre modificare alcuni articoli del codice civile per quanto riguarda l'impresa. In secondo luogo deve essere codificato il diritto, nell'interno dell'azienda, a conservare il posto di lavoro: cioè il divieto di licenziamento. Un certo correttivo è stato introdotto, rispetto alla legge della giusta causa, la legge n. 604: su questo non c'è dubbio. Ma a tale proposito voglio fare ancora alcune considerazioni. È stato detto che le norme contenute nel testo del disegno di legge al nostro esame sono state formulate non tanto con riguardo a quelle che sono le punte più avanzate di sindacalizzazione, quanto invece con riguardo a determinati strati di lavoratori delle zone depresse (si parla sempre del Centro e del Sud); cioè sono state adottate norme di questa natura per aiutare i lavori in particolare del Sud e del Centro. Ebbene io devo dire che per i lavoratori di quelle zone la norma più importante è quella che recepisce il principio della difesa del posto di lavoro, perchè il problema che si pone con maggiore urgenza è proprio quello dell'occupazione. Questo è il primo diritto che deve essere riconosciuto al lavoratore.

Pertanto io ritengo che necessariamente noi dobbiamo porre la nostra attenzione sulla necessità di modificare questo provvedimento. E il mio intervento, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, non ha voluto essere assolutamente un tentativo da parte del PSIUP — così come era stato detto — di ritardare o di rinviare l'approvazione di questo disegno di legge. Noi siamo qui a fare la nostra battaglia politica così come l'abbiamo fatta in Commissione, con poca fortuna, se volete, con un indirizzo di principi che abbiamo delineato. Siamo qui per portare avanti questa battaglia col contributo di tutti i colleghi e compagni del nostro Gruppo.

Non vogliamo che si ripeta in Italia, attraverso norme che possono essere, così, raffazzonate, l'esperienza di altri Paesi su cui già l'oratore precedente si è soffermato. A tale proposito dobbiamo dire che la stessa *Aufsichtrat*, cioè la partecipazione nel consiglio di gestione come vien chiamata nella Germania occidentale, e la *Vorstand*, cioè la partecipazione nel consiglio di direzione dell'impresa da parte dei lavoratori, al giorno d'oggi, dopo una certa esperienza, sono state rigettate in maniera netta dai lavoratori stessi. Anche in Germania, pure se forse la coscienza dei lavoratori di quel Paese è ancora più arretrata rispetto a quella dei nostri lavoratori, si sta acquisendo la consapevolezza di essere soggetti e non oggetti del rapporto di lavoro e quindi della necessità di non delegare in maniera permanente ad altri, sia pure dirigenti, quelli che sono diritti da verificare giorno per giorno. Così è avvenuto anche per la classe lavoratrice francese che dopo il marzo ha ottenuto il *code de travail* che non è altro che la codificazione di determinate norme per quanto riguarda la disciplina della commissione interna e della sezione sindacale. Ma le lotte di questi giorni in Francia dimostrano la decisa volontà dei lavoratori di ottenere delle norme più avanzate di quelle già approvate, superate dalla realtà dei fatti.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, a conclusione di questo mio intervento, mi rifaccio a quello che ho cercato di dimostrare, cioè che vi è qualche cosa di nuovo ormai acquisito nella coscienza dei lavoratori attraverso le lotte che hanno condotto negli anni '60. Questo qualche cosa di nuovo è venuto maturando: per esso i lavoratori hanno pagato di persona, verificando quotidianamente la bontà di un'impostazione che vedeva sempre più la partecipazione diretta dei lavoratori all'interno della fabbrica; questo è rinunciare ad una delega permanente per essere soggetti attivi invece, giorno per giorno; è la coscienza che le lotte sindacali non sono mai disgiunte dalle lotte politiche e che le lotte politiche portate all'interno dell'azienda provocano una lievitazione di carattere democratico che non impedisce di raggiungere, onorevoli colleghi, anche gli obiettivi della produzione che sono stati raggiunti, proprio perchè vi è la co-

scienza da parte dei lavoratori che contare di più significa essere sfruttati di meno, significa soprattutto corrispondere ai princìpi di carattere costituzionale che non sono stati posti come in un libro di cui la polvere del tempo accumulandosi possa cancellare la validità, ma sono stati creati col sangue dei nostri migliori fratelli caduti per la libertà nella guerra di liberazione nazionale. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Fermariello. Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il voto del 19 maggio del 1968 ha espresso l'esigenza dei lavoratori di un mutamento radicale della loro condizione, la volontà di andare avanti verso una nuova democrazia. In tal senso una delle richieste più significative fu quella dello statuto dei lavoratori. Il Partito comunista fece propria tale richiesta e durante la battaglia elettorale assunse al riguardo impegni assai chiari. Bisogna ammettere che esso ha agito e ancora agisce coerentemente per mantenerli.

La lotta per le libertà democratiche è stata una lunga lotta del movimento operaio; ha costituito in ogni momento la componente necessaria della lotta per la giustizia. Ecco perchè i lavoratori sono sempre stati nel nostro Paese portatori di valori nuovi, sospingendo così in avanti l'intera società nazionale. Essi però, nonostante i risultati conseguiti, hanno incontrato una resistenza continua ed insormontabile all'affermazione di diritti di libertà nei luoghi di lavoro. La fabbrica rimaneva il regno assoluto del padrone e nella fabbrica gli operai potevano essere solo dei servi pagati, senza alcun diritto. Durante il fascismo era perfino loro imposto di essere « disciplinati, nel superiore interesse nazionale ».

Poi è giunta la ventata partigiana; l'Italia repubblicana si è data la sua Carta costituzionale. Ma, sebbene mutate le coscienze e le prospettive, il padrone ha continuato a resistere. Sorretto dai Governi, ha mantenuto la Costituzione fuori dai cancelli della fabbrica. E vero è che nei luoghi di lavoro si sono sviluppate in questi anni lotte memorabili per contrastare il potere dispotico, e i successi riportati sono stati di straordinaria importanza pratica e generale. Ma il padrone, sostanzialmente, resta ancora arbitro assoluto in comportamenti e decisioni che interessano tutti. E se in fabbrica si violano impunemente i diritti costituzionali degli operai, facendo di essi dei cittadini incompleti, è segno che nella società la democrazia è ancora debole.

In effetti le gravi restrizioni delle libertà nei luoghi di lavoro costituiscono il necessario presupposto dell'intollerabile sfruttamento in atto nelle aziende che si completa con l'assoluto potere decisionale in materia di scelte economiche, sulle quali gli operai non dovrebbero intervenire, rimanendo subalterni invece che protagonisti della vicenda nazionale. La fabbrica dunque, come centro autoritario, è alienante come forza distruttiva di tutti i fermenti rinnovatori della società: ecco il desiderio aberrante del padrone!

La realtà è però ben altra. Gli operai non consentono al padrone di decidere per loro e per tutti; lo contrastano, lo combattono perchè vogliono andare ancor avanti insieme a tutti. Questa realtà esige che la Costituzione varchi i cancelli ed entri nei luoghi di lavoro per tornare poi nel Paese, con tutta la sua carica democratica e rinnovatrice. E la Costituzione comanda la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori anche nelle aziende e la possibilità per loro di esercitare di fatto tutti i diritti in essa sanciti.

Ecco dunque l'obiettivo da realizzare, indicato anche lucidamente e con forza dallo sciopero generale nazionale del 19 novembre che ha rappresentato, onorevole Torelli, uno degli elementi più elevati della travagliata vita della nostra democrazia. E noi che siamo chiamati a legiferare su una materia così importante, sentiamo tutti che si stanno costruendo nelle lotte nuovi rapporti tra Paese e Parlamento; sentiamo di dover dare uno sbocco politico alla richiesta operaia di un mutamento della loro condizione; sentiamo che alla domanda di libertà nelle aziende che ci viene dai lavoratori dobbiamo ri-

spondere con una legge che soddisfi pienamente quella domanda. Tutto ciò vuol dire che i lavoratori, rifiutando la loro collocazione marginale nella società, stanno conquistando un peso politico nuovo, stanno aprendo concrete prospettive di avanzamento della democrazia e di ulteriore sviluppo economico, sociale e civile del Paese.

Nel difficile cammino che infine porterà alla conquista dello statuto, invero molte tappe sono state percorse. Già nel 1952, in occasione del terzo congresso della CGIL, su proposta di Giuseppe Di Vittorio, fu approvato un progetto di statuto che animò per tutto un periodo le dure battaglie dei lavoratori e che suscitò un fecondo dibattito nelle sedi politiche, giuridiche, sociali e culturali. Fu in riferimento a tale dibattito che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, istituita nel 1955, decise di prendere in considerazione il tema « dell'esercizio dei diritti costituzionali del lavoratore in seno all'impresa ». Un impegno formale a riguardo fu poi assunto nel 1963 nelle dichiarazioni programmatiche dell'onorevole Moro, a nome del Governo di centro-sinistra. Tale impegno però, come è noto, fu clamorosamente eluso.

La questione è stata riaperta in questa quinta legislatura con la presentazione, nel luglio 1968, dei disegni di legge del Partito comunista e del Partito socialista di unità proletaria e nel settembre dello stesso anno di quello del Partito socialista italiano. Infine, nel giugno 1969 fu presentato dal compianto Ministro del lavoro compagno Brodolini il disegno di legge del Governo, aperto — come egli ebbe a dire in presenza di talune critiche unanimemente rivolte da partiti e sindacati — a quelle modificazioni e a quegli arricchimenti che le forze politiche e la realtà sociale del Paese avrebbero potuto suggerire. E mi pare di poter dire che l'attuale Ministro del lavoro abbia mantenuto ferma questa indicazione di metodo data dal compagno Brodolini.

Da allora ad oggi si è molto lavorato da parte di tutti nel Paese e nel Parlamento per precisare i contenuti dello statuto, spezzando in pari tempo le resistenze e superando i numerosi ostacoli frapposti. È probabile che anche in questa sede insorgeranno nuove difficoltà. Almeno questo mi è sembrato di intendere ascoltando l'intervento del collega Torelli. È quello che verificheremo, impegnandoci ancora una volta ad affrontarle con decisione, sia che vengano dall'interno della Democrazia cristiana che dalle destre antidemocratiche e confindustriali. Sono certo che unitariamente affronteremo le eventuali difficoltà cui ho accennato perchè è interesse di tutta la sinistra e di tutte le forze democratiche impedire soluzioni non coerenti con le grandi spinte rinnovatrici dei lavoratori e del Paese.

D'altronde, se oggi il Senato inizia il dibattito sullo statuto ciò è dovuto non solo all'iniziativa in taluni momenti determinante dei comunisti, ma alla molteplicità degli apporti non solo di un largo schieramento di forze politiche presenti ieri nella Commissione lavoro del Senato ed oggi in Aula, ma anche dall'esterno, di singole personalità, di importanti organizzazioni del mondo sociale, economico e culturale. Penso all'importante contributo delle ACLI, delle associazioni studentesche, della FIM-CISL di Torino, di numerosissimi circoli culturali che hanno sviluppato dibattiti assai interessanti sull'argomento, di riviste qualificate, di giuristi; penso alla quantità senza precedenti di messaggi, libri bianchi, proposte, relazioni che abbiamo ricevuto; agli incontri fuori delle fabbriche e negli uffici che tutti abbiamo avuto con grandi masse di lavoratori; alle informazioni e alle notizie fornite da lavoratori e da datori di lavoro nel corso di numerose udienze conoscitive tenute dalla 10ª Commissione e, ancora, alle 200 mila firme circa, in calce a raccomandazioni e a richieste che sono state consegnate ai vari Gruppi del Senato e in parte all'onorevole Presidente della nostra Assemblea. Penso infine alle lotte travolgenti di questo autunno caldo, che hanno portato a spalla fin dentro quest'Aula, di cui noi tutti abbiamo tenuto aperte le porte, lo statuto dei lavoratori.

Anche i sindacati — tutti i sindacati, infine — hanno sottolineato l'urgente neces-

sità di un « sistema specifico di garanzie » che non sostituisca l'autorità dello Stato al potere delle organizzazioni sindacali ma, al contrario, garantendo un minimo di tutela per tutti i lavoratori e accrescendo incessantemente tale potere, consenta la permanente iniziativa contrattuale del sindacato.

Il testo di legge che è al nostro esame costituisce dunque la sintesi di uno sforzo comune, di un intreccio dialettico di scontri e di incontri che dal Paese si è riflesso in Senato. I successi riportati in materia di diritti democratici dagli operai della Fiat, della Pirelli, dell'Italsider, dell'Italcantieri e gli stessi obiettivi delle lotte in corso di intere categorie di lavoratori hanno determinato il maturarsi di opinioni nuove e la conseguente scomposizione e ricomposizione delle forze politiche disposte a sostenerle. A tale riguardo, giustamente una nota del « Giorno », dice che: « le modificazioni del progetto governativo apportate dalla Commissione lavoro del Senato più che frutto di operazioni di vertici parlamentari appaiono come il debito riscontro ad un rapido mutamento del clima sociale, cui devono corrispondere rapporti e contenuti politici adeguati ». A ciò indubbiamente ha anche contribuito il metodo di lavoro seguito della 10ª Commissione che ha consentito la ricerca responsabile delle soluzioni da dare alle varie questioni, rendendo possibile, attraverso un nuovo rapporto tra maggioranza e opposizione, il pieno svolgimento della dialettica parlamentare, in modo che su diversi punti è stato possibile formare maggioranze fuori di ogni preclusione pregiudiziale o più semplicemente, come hanno avuto modo di dire il collega Pozzar e il collega Bermani nella sua interessante relazione, « convergenze di posizioni tra i vari gruppi ».

Questo nuovo rapporto tra forze di sinistra e democratiche diverse ha consentito, per quel che riguarda lo statuto, l'affermazione di soluzioni e indirizzi interessanti e spesso positivi; il che conferma che il contributo del nostro partito è fondamentale nel Paese come nel Parlamento ogni volta che occorre dare una risposta democratica ai problemi della società. E questa esigenza di un rapporto nuovo con il nostro partito mi è sembrato anche di cogliere nelle dichiarazioni rese dal senatore Mancini a conclusione del dibattito in Commissione, come premessa per un effettivo mutamento del quadro politico e di una effettiva crescita della democrazia, che costituiscono l'obiettivo di tutte quelle forze che si sentono legate, o, come il Partito socialista italiano, intendono ricollegarsi al grande movimento dei lavoratori. Alla luce di quanto detto si può tentare un giudizio sul testo al nostro esame. Abbiamo già detto che il terreno su cui negli anni passati si è sviluppata la lotta per lo statuto era quello della « difesa della dignità e della libertà dei lavoratori e dell'esercizio dei loro diritti costituzionali nei luoghi di lavoro » in rapporto alle brutali violazioni di ogni norma di tutela e alla pressione anche violenta esercitata contro i sindacati e il movimento operaio e democratico del Paese. D'altronde proprio dall'alto tasso di sfruttamento consentito dal soffocamento dei diritti di libertà all'interno delle aziende si è mossa la linea di riorganizzazione capitalistica e di avanzata dei monopoli che ha prodotto le note distorsioni economiche e gli acuti problemi sociali che gravano pesantemente sul Mezzogiorno e sul Paese.

Oggi, anche se la questione presenta aspetti nuovi, l'obiettivo dello statuto resta pienamente valido. Da alcuni anni infatti viene avanti, incoraggiato dalle misure adottate dal potere politico, un tipo di sviluppo caratterizzato da una intensificata concentrazione produttiva, organizzativa e finanziaria delle imprese; dall'ulteriore restringimento della base industriale del Paese; dall'applicazione sempre più squilibrata delle innovazioni tecnologiche che non solo aggravano la disoccupazione e quindi indeboliscono il potere contrattuale dei lavoratori e i loro livelli retributivi, ma, rendendo possibile un nuovo tipo anche più pesante di sfruttamento, portato alla spersonalizzazione dei produttori spingendoli all'atomismo e quindi alla subordinazione. Queste caratteristiche di fondo sono attualmente ancora presenti. Esse, come è stato

ricordato nell'ultimo congresso della CGIL, « approfondiscono gli squilibri tradizionali del Paese per settore produttivo, per territorio, tra Nord e Sud, tra imprese di grandi e di piccole e medie dimensioni, tra produzione e consumo interno, tra produzione e occupazione, tra produttività e salari; accrescono i fenomeni di congestione delle zone ricche e di impoverimento delle zone e dei settori poveri; provocano fenomeni intollerabili di esodo dalle campagne, di emigrazione verso le zone industrializzate e verso l'estero, di esportazione di capitali, che si sommano in termini negativi agli squilibri derivanti dalle arretratezze del nostro apparato economico e produttivo, dagli ingenti costi sociali di questo tipo di sviluppo ».

In questo quadro, lo statuto tendendo, attraverso la crescita del potere operaio, a rendere permanenti e dinamiche le conquiste dei lavoratori contribuisce a colpire il meccanismo dello sfruttamento. In particolare, intervenendo favorevolmente, insieme alle lotte per gli aumenti salariali, sui redditi di lavoro, sospinge ad un allargamento del mercato di consumo interno oltre che ad un equilibrato sviluppo tecnologico, e quindi costringe attraverso un programmato intervento del capitale pubblico e un nuovo ruolo della iniziativa privata, nell'ambito di una politica di piano fondata sulle improrogabili riforme di struttura, alla ristrutturazione radicale del nostro apparato industriale, da cui solo può scaturire una seria politica di occupazione e di sviluppo equilibrato del Mezzogiorno e del Paese.

In tal senso lo statuto si qualifica come una controforza alla linea che affida alle scelte delle grandi imprese, assunte dal contesto internazionale, lo sviluppo economico che attualmente è congegnato come una molla di compressione, nelle aziende e nella società civile, delle esigenze di progresso dei lavoratori.

In questa fase quindi, e dinanzi a questo tipo di sviluppo, facendosi sempre più stretta la connessione tra le condizioni dei lavoratori all'interno dell'azienda e la loro condizione sociale, la necessità di una nuova politica economica appare più che mai come la proiezione necessaria del più immediato impegno rivendicativo Questa strategia, che qualifica tutto l'arco delle lotte in corso nel Paese, presuppone e si accompagna allo sviluppo della partecipazione e del potere dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Lo statuto deve essere, per l'appunto, lo strumento di una democrazia più ampia e più profonda che si arricchisca sempre più dal basso, come indicano le tendenze e le nuove esperienze in atto, dell'apporto di nuove energie, e che configuri e stimoli la crescita di nuove articolazioni di base, dando nuova linfa a tutto il tessuto democratico nazionale.

Occorre guardare con attenzione (e con tutti e due gli occhi, collega Torelli, non con un occhio rivolto altrove) a questa nuova realtà sociale e politica e invocare la democrazia per potenziarla, per allargarne incessantemente le basi e non per limitarla, riducendola magari, come spesso suggeriscono i liberali e i repubblicani, alla sola vicenda elettorale da cui ogni cinque anni si attende la risposta dei cittadini per configurare la composizione numerica degli organi rappresentativi. Il disegno di legge che stiamo discutendo deve perciò costituire una normativa di sostegno di tale indirizzo di sviluppo economico e democratico, indicato dal movimento dei lavoratori ed espresso dalla nuova coscienza civile che anima ormai tutta la società. In una situazione di grave crisi politica, quello che si chiede è di respingere le pressioni ed i ricatti che tendono a spostare pericolosamente a destra l'asse politico del Paese e di costruire, partendo dalle lotte unitarie in corso, nuove condizioni di unità tra le forze di sinistra per nuovi sbocchi politici che consentano una incessante avanzata democratica del Paese. A questo deve anche servire lo statuto e in questo senso, come già abbiamo fatto in Commissione, lavoreremo qui in Aula per rendere al massimo coerente lo strumento agli obiettivi. Il risultato finora ottenuto, difatti, non è tale da soddisfarci pienamente. Nel testo vi sono storture, limiti e contraddizioni che vanno messi in luce e corretti, ed è quello che faremo nel

corso del dibattito generale e in sede di battaglia sugli emendamenti. Tra le storture, i limiti e le contraddizioni, fondamentali ci paiono quelli che tendono a restringere il campo di applicazione della legge alla sfera dei diritti sindacali, impedendo così all'interno delle aziende, come giustamente ha ricordato il collega Di Prisco, l'esercizio di tutti i diritti costituzionali da parte dei cittadini lavoratori, nonchè quelli che sovrappongono alla libera dinamica contrattuale procedure e congegni che assegnano a organismi autoritari e burocratici compiti e funzioni che i sindacati non possono affidare ad alcuno.

Pure inaccettabile appare la decisione della Commissione di consentire la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali solo su iniziativa dei lavoratori iscritti alle grandi confederazioni sindacali nazionali o a quelle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali o provinciali.

Da questa impostazione difatti discende la conseguenza che i lavoratori di un'azienda i quali, uniti, si organizzino per difendere i loro diritti non possono costituire rappresentanze sindacali perchè non iscritti ad alcuna organizzazione extra-aziendale.

Noi ci domandiamo: a chi giova questa impostazione? Perchè pretendere, anche in questo caso, senatore Torelli, di bloccare la dinamica sindacale, di cristallizzare l'attuale situazione? Tanto più che non solo le forze politiche, ma in primo luogo i sindacati riteniamo siano in grado di misurarsi con la realtà, qualunque essa sia o possa essere.

Su questi punti e su altri di non minor rilievo — quali quelli che attengono al campo di applicazione della legge dal quale sono esclusi larga parte dei lavoratori delle piccole aziende ed importanti categorie, tra cui quelle dei braccianti, degli edili e del pubblico impiego — avremo occasione ancora di discutere e forse di scontrarci e soprattutto — come spero — di incontrarci per migliorare, così come è necessario, il disegno di legge di cui discutiamo.

Vogliamo dunque augurarci che, fronteggiando coloro, presenti anche in quest'Aula, che lavorano con accanimento per svuotare e possibilmente affossare lo statuto dei lavoratori, le forze democratiche di sinistra che sono nell'Assemblea e anche nel Governo, insistendo nel metodo della ricerca e della scelta unitaria per le migliori soluzioni possibili ai problemi aperti, sappiano offrire al Paese una legge compiuta e avanzata.

In questo spirito per parte nostra noi lavoreremo facendo tutti gli sforzi necessari perchè le grandi masse dei lavoratori, che seguono con estrema attenzione e con passione questo nostro dibattito, vedano in esso riflesse le loro attese e finalmente accolte dal Parlamento della Repubblica le esigenze che essi rappresentano di avanzata democratica e di progresso economico e sociale dell'intera società nazionale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari